SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2001, n. **312.**

Proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, relativo alla data dell'espletamento della rilevazione degli italiani residenti all'estero;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare una nuova data per la rilevazione dei cittadini residenti all'estero, al fine di consentire la definizione delle operazioni di aggiornamento e perfezionamento dei dati degli schedari consolari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalità procedurali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, è fissata in data 21 marzo 2003.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0383

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2001, n. **313.**

Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, concernente regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare termini e modalità di alcuni adempimenti previsti dalla disciplina regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e di prorogare il termine entro il quale è consentito commercializzare carburanti denaturati per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, onde poter contestualmente assicurare una ordinata revisione della predetta disciplina regolamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.

2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, è presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre

2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'anno 2001, con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.

3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, è ridotta del 70 per cento.

4. Il termine di scadenza del periodo nel quale è consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, è fissato al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. **314.**

Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5° della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 92 e n. 112-*septies*;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare gli articoli 39, commi 3° e 4°, 45, 46, 47, 48, 49;

Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1988, n. 152, e in data 20 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 1988, n. 151;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ed in particolare l'articolo 8, comma 3;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle compententi Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL

1. Il datore di lavoro può ricorrere al consiglio di amministrazione dell'INAIL avverso i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2.

2. Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione regionale competente per territorio, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4.

Art. 2.

Ricorsi alle sedi territoriali dell'INAIL

1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL avverso i provvedimenti emessi dalla stessa sede, concernenti:

a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, adottati secondo le modalità di applicazione approvate ai sensi dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Il ricorso è presentato alla stessa sede con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 4.

Art. 3.

Contenuto ed effetti dei ricorsi

1. I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.

2. La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2°, del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 4.

Termini e modalità di presentazione dei ricorsi

1. I ricorsi previsti nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere proposti entro trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, mediante consegna diretta, in tal caso con rilascio di ricevuta da parte dell'organo adito, ovvero mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La data di spedizione a mezzo posta vale come data di presentazione. I ricorsi potranno essere presentati anche per via telematica non appena verranno stabilite dall'INAIL le relative modalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Termini per la decisione dei ricorsi

1. Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.

2. I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all'autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione è disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti è disposta, d'ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all'articolo 3, comma 2.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 39, commi 3°, 4° e 5°, 45, comma 1°, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l'articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si trascrive il testo dell'art. 20, della legge 17 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme, contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e propone suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *e)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrive il testo dei punti e dei punti n. 92 e 112-*septies*, allegato 1, della legge 17 marzo 1997, n. 59:

«92) Procedimento per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

112-*septies)* Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1965, n. 257, e successive modificazioni, reca: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

— Si trascrivono gli articoli 39, commi terzo e quarto, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, abrogati dal presente regolamento:

«Art. 39. — 1. Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo modalità da dererminarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

«Art. 45. — 1. I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

2. Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

«Art. 46. — 1. I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali, e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per le comunicazioni all'altra parte.

2. La segreteria oppone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo».

«Art. 47. — 1. Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio, al domicilio eletto.

2. L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

3. Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci giorni, alla sua notificazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

4. La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine di trenta giorni entro il quale il predetto Istituto può depositare o trasmettere alla segreteria stessa le eventuali controdeduzioni.

5. Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, può replicare definitivamente e, a sua volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal ricevimento, può controreplicare definitivamente.

6. I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi.

7. Il presidente della Commissione, può, in caso di urgenza, abbreviare i termini suddetti.

8. La Commissione può d'ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati negli atti già trasmessi».

«Art. 48. — 1. Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini all'uopo stabiliti; richiesti, se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui al precedente articolo e decorso il termine all'uopo stabilito, il presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso.

2. Del provvedimento si dà comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in questo caso, deve comparire personalmente o in persona di chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i mandatari speciali.

3. La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, è depositata presso la segreteria della Commissione stessa la quale provvede a notificare alle parti il dispositivo, agli effetti del decorso del termine di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia integrale della decisione».

«Art. 49. — 1. Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo.

2. Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite per i ricorsi di prima istanza».

— Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1988, n. 152, reca: «Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione».

— Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 20 giugno 1988, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 1988, n. 151, reca: «Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1994, n. 178, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza».

— Si trascrive l'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:

«3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa».

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 1° marzo 2000, n. 50, recante: «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

— Si trascrive l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:

«3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'art. 45 del testo unico».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:

«2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall'INAIL».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:

«1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistica aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio».

— Per il riferimento al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

«Art. 154. — 1. I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro».

Nota all'art. 3:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riportano di seguito gli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148 e 149 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942, edizione straordinaria:

«Art. 137 *(Notificazioni).* — 1. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

2. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi».

«Art. 138 *(Notificazione in mani proprie).* — 1. L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

2. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie [c.p.c. 148]».

«Art. 139 *(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio).* — 1. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

3. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

4. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 660]».

«Art. 140 *(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).* — 1. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».

«Art. 141 *(Notificazione presso il domiciliatario).* — 1. La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [c.c. 47; c.p.c. 30] può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione [c.p.c. 660; disp. att. 1941 c.p.c. 58].

2. Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

3. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

4. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio».

«Art. 145 *(Notificazione alle persone giuridiche).* — 1. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

2. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19 secondo comma.

3. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141».

«Art. 147 *(Tempo delle notificazioni)* — 1. Le notificazioni non possano farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20 [disp. att. 1941 c.p.c. 47]».

«Art. 148 *(Relazione di notificazione).* — 1. L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione [c.p.c. 137] mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [c.c. 2658; c.p.c. 314, 480].

2. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario».

«Art. 149 *(Notificazione a mezzo del servizio postale).* — 1. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

2. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

Note all'art. 6:

— Per il il riferimento agli articoli 39, commi terzo e quarto, 45, comma primo, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, abrogati dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 2001, n. 17, s.o., reca: «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione».

— Si trascrive il testo dell'art. 26 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, abrogato dal presente regolamento:

«Art. 26 *(Contenzioso amministrativo).* — 1. Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi compresi i provvedimenti adottati direttamente dall'Inail stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, il datore di lavoro può ricorrere direttamente — per il tramite della direzione regionale territorialmente competente — al consiglio di amministrazione dell'Inail nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'Inail opposizione da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.

2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia della sede dell'Inail, l'opposizione stessa si intende respinta.

3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dalla sede dell'Inail oppure nel caso di mancata pronuncia nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, il datore di lavoro può proporre ricorso al predetto consiglio di amministrazione — per il tramite della direzione regionale territorialmente competente — nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico. Il provvedimento della sede dell'Inail di rigetto totale o parziale dell'opposizione deve essere motivato.

4. Nella opposizione alla sede dell'Inail o nel ricorso al consiglio di amministrazione medesimo, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i motivi delle eccezioni stesse.

5. La decisione del consiglio di amministrazione è definitiva».

01G0377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2001, n. **315.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato sul testo inviato in data 26 agosto 2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul testo loro inviato in data 29 novembre 2000, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;

Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti la previsione di cui all'articolo 10, comma 2, attesa la natura fiduciaria dell'incarico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 23 aprile 2001 dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, ad eccezione di quella relativa alle competenze dell'Ufficio di Gabinetto descritte nell'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, non accolta in considerazione della diversità di dette competenze rispetto a quelle attribuite alla Direzione generale

dei magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, in quanto relative, le prime, alla fase decisionale e, le seconde, a quella istruttoria, del procedimento concernente l'esercizio da parte del Ministro della giustizia delle funzioni costituzionalmente attribuitegli in relazione ai magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 22 giugno 2001 dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunone dell'11 luglio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;

b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;

c) per «Sottosegretari di Stato» i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;

d) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.

2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro, svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale e, fino al riordino della disciplina della valutazione del personale con rapporti di lavoro non regolati contrattualmente collocato presso il Ministero, presiedono su delega del Ministro il Consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali funzioni e compiti i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione

1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:

a) Segreteria del Ministro;

b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

c) Gabinetto del Ministro;

d) Ufficio legislativo;

e) Ispettorato generale;

f) Servizio di controllo interno;

g) Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale;

h) Ufficio stampa ed informazione.

Art. 4.

Principi generali

1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito di competenza descritto nelle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

2. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3 sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.

3. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto agli uffici designa il Vice Capo con funzioni vicarie.

4. I Vice Capi sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.

5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.

6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

Art. 5.

Segreteria del Ministro

1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è diretta dal Capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.

2. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.

3. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

4. Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 6.

Gabinetto del Ministro

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresì, nell'ambito e per le finalità connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: *a)* i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; *b)* i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; *c)* l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; *d)* il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo; *e)* l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

3. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attività in corso di maggiore rilevanza.

Art. 7.

Ufficio legislativo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro si avvale dell'Ufficio Legislativo. A tal fine, l'Ufficio Legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *d),* del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attività normativa nazionale, europea ed internazionale.

2. L'Ufficio Legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.

Art. 8.

Ispettorato generale

1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando abbia operato su richiesta dello stesso.

Art. 9.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge l'attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d)*, e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Le funzioni del Servizio sono affidate ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo, in modo da assicurare la presenza di esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati.

2. Presso il Servizio di controllo interno opera la Commissione per la valutazione dei dirigenti, che provvede all'espletamento dell'attività di cui al regolamento per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero, adottato con decreto del Ministro dell'8 giugno 1998, n. 279; la composizione, i compiti e i poteri della Commissione sono disciplinati dal medesimo regolamento.

Art. 10.

Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale

1. L'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle relazioni europee ed internazionali:

a) assicura il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, utilizzando le informazioni dai medesimi trasmesse;

b) fornisce supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attività europea e internazionale alle quali l'autorità politica partecipi direttamente;

c) assicura il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero, per lo svolgimento da parte dei medesimi dell'attività europea e internazionale, con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico, che opera in raccordo con l'ufficio per il coordinamento delle attività internazionali.

Art. 11.

Ufficio stampa ed informazione

1. L'Ufficio stampa ed informazione svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera *a)*, e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l'attività politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l'espletamento dell'attività di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito Internet ed altre strutture dell' amministrazione.

Art. 12.

Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a* (Segreteria del Ministro), *c* (Gabinetto del Ministro), *d* (Ufficio legislativo), *f* (Servizio di controllo interno), *g* (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e *h* (Ufficio stampa ed informazione), è stabilito complessivamente in 210 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'Ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria.

2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di 145 unità.

3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.

4. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 40, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed articolato: *a)* per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; *b)* per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio

da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; *c)* per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

6. Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

Art. 13.

Divieti di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 168

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta l'art. 110 della Costituzione:

«Art. 110. — Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

— Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

— Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi».

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

«Art. 16 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'Amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195».

«Art. 17 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo».

«Art. 18 *(Incarichi dirigenziali)*. — 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 80/1998, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1».

«Art. 19 *(Magistrati)*. — 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 50 unità».

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

— La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia).

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul finanziamento del Consiglio superiore della magistratura.):

«Art. 8 *(Ispettorato)*. — Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 18 *(Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti)*. — 1. Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards"».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Note all'art. 8:

— Per il testo della legge 12 agosto 1962, n. 1311, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1936, n. 662 *(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)*:

«Art. 58. — La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché il testo dell'art. 6 di detto decreto legislativo:

«1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)».

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione:».

— Per il testo dell'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 4.

— Il decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 279 reca: «Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero di grazia e giustizia».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 3 *(Partecipazione all'Unione europea)*. — 1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), nonché il testo dell'art. 9 della citata legge:

«4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela del riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente».

«Art. 9 (*Uffici stampa*). — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pos-

sono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Note all'art. 12:

— Per il titolo della legge 12 agosto 1962, n. 1311, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note dell'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli, ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

01G0369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2001.

Determinazione della remunerazione spettante ai concessionari per la riscossione a seguito di «avviso bonario».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, così come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e n. 99 del 30 marzo 2000;

Visto l'art. 25, comma 3-*quater*, del predetto decreto legislativo n. 472 del 1997, che dispone che le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello della consegna del ruolo;

Visto il successivo comma 3-*septies* del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che dispone che la remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-*quater* — di seguito denominata «avviso bonario» — è determinata con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 142, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordino del servizio nazionale della riscossione;

Visto l'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la remunerazione del servizio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 agosto 2000, con il quale è stata fissata, per ciascun ambito territoriale, la misura della remunerazione spettante ai sensi dei commi 1, 2 e 5-*bis* del citato art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nonché la misura della percentuale del carico dei ruoli consegnati, spettante a titolo di anticipazione della remunerazione, ai sensi del comma 5, e la percentuale dell'aggio a carico del debitore di cui al comma 3 dello stesso art. 17;

Considerato che la riscossione a seguito di «avviso bonario» è comunque una riscossione a mezzo ruolo, pur se antecedente all'emissione della cartella di pagamento, in quanto comunque proveniente da ruoli emessi e consegnati ai concessionari, e che la remunerazione deve consistere in un aggio sulle somme riscosse;

Ritenuto pertanto che per la determinazione della remunerazione prevista ai sensi del citato art. 25, comma 3-*septies*, del decreto legislativo n. 472 del 1997, deve farsi in generale riferimento al sistema di remunerazione per la riscossione a mezzo ruolo di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, definito ai sensi del citato decreto interministeriale del 4 agosto 2000;

Considerato che la riscossione tramite «avviso bonario» comporta minori costi rispetto alla riscossione tramite cartella, per effetto di più contenuti oneri di stampa e di notifica, nonché maggiore tempestività di incasso, che possono essere stimati forfetariamente pari al 60% dei costi medi rilevati per la riscossione tramite cartella;

Ritenuto pertanto che il servizio di riscossione connesso alla gestione degli «avvisi bonari» può essere remunerato con un aggio sulle somme riscosse, determinato, in misura pari al 60% dell'aggio di cui all'art. 17, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 112 del 1999, così come fissato per ciascun ambito territoriale con decreto interministeriale 4 agosto 2000;

Considerato altresì che le riscossioni afferenti gli avvisi bonari concorrono a determinare la percentuale delle maggiori riscossioni rispetto al biennio precedente, cui applicare l'aumento dell'aggio previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nella misura fissata, per ciascun ambito territoriale, dal decreto interministeriale 4 agosto 2000, in quanto costituiscono entrate corrispondenti alle riscossioni spontanee a mezzo ruolo effettuate nel biennio precedente a fronte degli analoghi crediti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni;

Considerato che il presente decreto non genera ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli già previsti per la remunerazione della riscossione mediante ruolo di cui al decreto interministeriale 4 agosto 2000;

Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 26 aprile 2001, prot. n. 224/2001;

Decreta:

Art. 1.

La remunerazione spettante a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art. 25, comma 3-*septies*, del decreto legislativo n. 472 del 1997, per la riscossione dei pagamenti a fronte dell'invio delle comunicazioni di cui al comma 3-*quater* dello stesso art. 25 (cd. «avvisi bonari») è costituita da un aggio sulle somme riscosse pari al 60% dell'aggio fissato, per ogni ambito territoriale, al comma 1, lettere *a)* e *b)* dei corrispondenti articoli da 1 a 94 del decreto del Mini-

stro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 2000.

Art. 2.

Le riscossioni conseguite a seguito dell'invio degli «avvisi bonari» concorrono alla determinazione della percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rispetto al biennio precedente, cui applicare l'aumento dell'aggio previsto ai sensi del comma 2 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nella misura fissata, per ogni ambito territoriale, al comma 1, lettera *c)* dei corrispondenti articoli da 1 a 94 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 2000.

Art. 3.

Le modalità di erogazione della remunerazione spettante ai sensi dei precedenti articoli sono stabilite con il decreto previsto dal comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a carico dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 2.1.1.0 - funzionamento - capitolo 1577 - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, e corrispondenti unità per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Finanze, foglio n. 366

01A8307

DECRETO 8 giugno 2001.

Integrazione e modificazioni al decreto rettorale 22 dicembre 2000 concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i propri decreti 28 settembre 2000, n. 301, e 22 novembre 2000, n. 359, recanti norme per il riordino della Scuola centrale tributaria;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto n. 301 del 2000 che, nel dettare disposizioni in tema di organizzazione interna e funzionamento della Scuola centrale tributaria, prevede che i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennità e compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 107, recante norme per il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze che ha, tra l'altro, mutato la denominazione della Scuola centrale tributaria ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Visto il provvedimento in data 22 dicembre 2000, approvato con proprio decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1, foglio n. 50, del 10 gennaio 2001, con il quale il rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze ha dettato la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola stessa;

Esaminato il provvedimento in data 8 giugno 2001 con il quale il rettore della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ha dettato modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola stessa, di cui al predetto decreto rettorale in data 22 dicembre 2000;

Rilevato che in merito al provvedimento del rettore risulta regolarmente sentito il consiglio direttivo della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, come prescritto dal citato art. 6 del decreto del Ministro delle finanze n. 301 del 2000;

Considerato che nel predetto provvedimento sono contenute disposizioni soggette all'approvazione del Ministro delle finanze, ai sensi del citato art. 6 del predetto decreto n. 301 del 2000;

Decreta:

1. È approvato il testo delle disposizioni di integrazione e modifica della disciplina di funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di cui al provvedimento del rettore in data 22 dicembre 2000, adottate con successivo decreto rettorale in data 8 giugno 2001.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Finanze, foglio n. 355

ALLEGATO

MODIFICHE AL DECRETO DI FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria;

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 2000, n. 359, recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola centrale tributaria;

Vista la legge del 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 107, recante norme per il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze che ha, tra l'altro, mutato la denominazione della Scuola centrale tributaria ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministro delle finanze, in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 che approva il decreto rettorale in data 22 dicembre 2000 di funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche per l'adeguamento del predetto decreto di funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze per sopraggiunte disposizioni normative e di indirizzo;

Tenuto conto che nel corso del triennio 2001-2003 la Scuola superiore dell'economia e delle finanze sarà, tra l'altro, impegnata nel progetto di formazione del personale delle agenzie fiscali, così come disposto dalla citata direttiva del Ministro per l'anno 2001;

Considerato che nel predetto triennio 2001-2003 la Scuola superiore dell'economia e delle finanze dovrà affrontare un notevole sforzo organizzativo per portare a regime l'andamento della nuova struttura;

Considerato, inoltre, che a decorrere dal 1° luglio 2001 la Scuola si dota di un autonomo sistema di contabilità, alla luce dell'autonomia contabile riconosciuta con il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 301 del 28 settembre 2000;

Preso atto che, almeno per il triennio di avvio, occorrerà procedere alla formazione del personale preposto alle attività contabili ed alla normalizzazione dei nuovi ed ulteriori adempimenti richiesti dalla predetta disciplina regolamentare e di attuazione;

Tenuto conto che negli anni 2001 e 2002, accanto al nuovo sistema di contabilità occorrerà gestire a stralcio, secondo le regole di contabilità generale dello Stato, le obbligazioni giuridicamente assunte a tutto il 30 giugno 2001 e quelle concernenti lo stanziamento del progetto «interpello» per l'anno 2000, attribuito in sola gestione e non in titolarità alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Considerato che il collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze svolgerà un ruolo primario per il corretto avvio del predetto sistema di contabilità;

Preso atto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2001 concernente la prossima definizione di criteri omogenei per la determinazione dei compensi spettanti ai revisori dei conti;

Constatato che, tuttavia, nelle more dell'applicazione dei predetti parametri, si rende necessario procedere alla definizione dei compensi per i revisori dei conti che dovranno essere nominati alla data del 1° luglio 2001;

Sentito il consiglio direttivo della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nella seduta del 30 maggio 2001;

Considerato, altresì, che occorre stabilire i compensi per gli incarichi diversi dall'attività di insegnamento di cui all'art. 11 del citato decreto rettorale del 22 dicembre 2000;

Preso atto delle determinazioni assunte dal consiglio direttivo della Scuola nella seduta del 2 maggio 2001 in merito ai predetti compensi;

Decreta:

Art. 1.

Nelle definizioni di cui all'art. 1 le parole «Scuola centrale tributaria» sono sostituite dalle parole «Scuola superiore dell'economia e delle finanze».

Art. 2.

All'art. 7, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «attività di supporto per il controllo strategico» sono aggiunte le seguenti: «nonché un servizio per le relazioni esterne che assolve altresì alle funzioni previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, e svolge attività redazionali anche attraverso i supporti telematici autonomi della Scuola».

Art. 3.

Il testo dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

1. «I compensi per gli incarichi temporanei di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 11, non contrattualizzati sono determinati con riferimento alle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.».

2. La tabella allegata di cui al precedente testo dell'art. 12 è denominata «tabella *A*».

Art. 4.

Al decreto è aggiunta la seguente tabella *B*:

TABELLA *B*

ESPERTI CHIAMATI A FAR PARTE
DI COMMISSIONI AMMINISTRATIVE DI VARIA NATURA

Indennità forfetaria:

da un minimo di L. 3.000.000 lorde - euro 1.549,37 lorde;

ad un massimo di L. 15.000.000 lorde - euro 7.746,85 lorde.

L'indennità verrà determinata in relazione alla durata dell'impegno ed alla specifica professionalità degli esperti.

INCARICHI INDIVIDUALI DI STUDIO E RICERCA

Indennità forfetaria:

da un minimo di L. 1.500.000 lorde - euro 7.74,69 lorde;

ad un massimo di L. 25.000.000 lorde - euro 12.911,42 lorde.

L'indennità verrà determinata in ragione delle attività rese e dell'impegno temporale.

INCARICHI INDIVIDUALI
PER LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO

Indennità forfetaria:

da un minimo di L. 500.000 lorde - euro 258,23 lorde;

ad un massimo di L. 5.000.000 lorde - euro 2.582,28 lorde.

Il compenso da erogarsi, subordinato alla valutazione del collegio docenti, è proporzionato al grado di partecipazione al gruppo di lavoro.

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO

Indennità per ora di attività:

da un minimo di L. 40.000 lorde - euro 20,66 lorde;

ad un massimo di L. 100.000 lorde - euro 51,65 lorde.

L'indennità verrà determinata in relazione alla specifica professionalità ed all'impegno richiesto al tutor.

Art. 5.

Il testo del comma 3 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

3. «la Scuola ha autonomia di bilancio. Essa osserva le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni ed è inserita nella tabella *A* di cui alla stessa legge.».

Art. 6.

Sono aggiunti i seguenti articoli 31-*bis* e 31-*ter*.

Art. 31-*bis*:

1. «L'entrata è accertata quando la Scuola, appurata la ragione del suo credito ed il soggetto debitore, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno.

2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del consiglio direttivo.

3. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tal fine la relativa documentazione è comunicata all'ufficio contabilità e bilancio.

4. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.».

Art. 31-*ter*:

1. «Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi dell'art. 31 gestisce il servizio di tesoreria o di cassa, mediante reversali di incasso.

2. Il tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore della Scuola senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a richiedere subito la regolarizzazione contabile.

3. Le eventuali somme pervenute direttamente alla Scuola sono annotate negli appositi registri e versate all'istituto tesoriere o cassiere previa emissione di reversali d'incasso.».

Art. 7.

Al comma 1 dell'art. 34 le parole «art. 9» sono sostituite con le parole «art. 31».

Art. 8.

All'art. 35 è inserito il seguente comma 2:

2. «È, in ogni caso, ammessa la previsione e l'invio telematico dei mandati o ordinativi all'istituto cassiere che provvede ai pagamenti secondo le modalità ed i termini previsti nella convenzione di cui all'art. 31».

Art. 9.

Il testo dell'art. 59 è sostituito dal seguente:

1. «È istituito il collegio dei revisori dei conti, i cui componenti, in numero di cinque, il presidente e quattro membri, sono nominati con atto del rettore, sentito il consiglio, e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e magistrati della Corte dei conti. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati».

2. Il compenso del Presidente e dei quattro componenti del Collegio dei revisori dei conti è stabilito nella misura indicata nella allegata tabella *C*.

Art. 10.

Al decreto è aggiunta la seguente tabella *C*.

TABELLA *C*

TABELLA DEI COMPENSI PER I COMPONENTI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il compenso per il presidente del collegio dei revisori dei conti è stabilito in misura pari al 50 per cento dell'indennità spettante ai responsabili di area della Scuola.

2. Il compenso spettante ai componenti è fissato nella misura del 50 per cento dell'indennità stabilita per i professori non temporanei della Scuola.

3. A tutti i componenti il collegio dei revisori dei conti spetta, in ogni caso, un gettone di presenza per giornata di seduta pari al 50 per cento del compenso previsto per un'ora di lezione di cui alla tabella *A* del presente decreto.

Roma, 8 giugno 2001

Il rettore: TERRACCIANO

01A8440

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2001.

Dismissione della partecipazione residua detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in BNL S.p.a.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, in modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale dispone che siano individuate entro il 30 settembre 2000, le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, al fine di procedere alla dismissione delle stesse, oltre che con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, citato, anche mediante altre modalità, da definire con il presente decreto, che siano idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2000, il quale dispone che le partecipazioni non di controllo direttamente detenute dallo Stato, tra le quali BNL S.p.a., possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, citato, anche mediante modalità in uso nella prassi dei mercati finanziari per l'alienazione dei titoli azionari e che tali modalità sono individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze detiene attualmente in BNL S.p.a. l'l,314% del capitale sociale;

Ritenuto opportuno procedere alla alienazione della partecipazione non di controllo direttamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in BNL S.p.a., nell'ambito del programma di privatizzazioni del Governo;

Decreta:

La partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in BNL S.p.a., pari all'1,314% del capitale sociale (numero azioni ordinarie 28.031.365), è alienata mediante vendita diretta sul mercato per il tramite di un intermediario finanziario.

Roma, 17 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A8288

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 8 giugno 2001.

Integrazione e rettifica al decreto 22 dicembre 2000 concernente la «Revisione delle "note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 1, lettera *H*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 2000 «Revisione delle "note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2001;

Ritenuto opportuno integrare il summenzionato decreto di alcune note esplicative;

Ritenuto di dover apportare alcune rettifiche e integrazioni agli allegati 3 e 3-*bis* del suddetto decreto;

Viste le deliberazioni assunte dalla Commissione unica del farmaco in data 7-8 novembre, 21-22 novembre, 5-6 dicembre 2000 e del 5-6 giugno 2001;

Dispone:

Art. 1.

Al decreto 22 dicembre 2000 «Revisione delle "note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2001 sono apportate le seguenti modificazioni ad integrazione e rettifica:

a) l'elenco dei medicinali autorizzati con nota, la cui autorizzazione non risulta sospesa, contenuti nell'allegato 3-*bis* è integrato dall'allegato 1 di cui al presente decreto (per ogni medicinale sono riportati: principio attivo, numero di A.I.C. descrizione della confezione, ditta titolare dell'A.I.C. nota CUF e indicazione, di registro USL [reg], piano terapeutico [piano terap], laddove previsti, nonché la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche [duplice via]). L'allegato 1, integrativo dell'allegato 3-*bis*, comprende i medicinali già autorizzati alla data del 22 dicembre 2000, attualmente non sospesi;

b) dopo l'art. 1 è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*. — I medicinali per i quali è previsto il piano terapeutico possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale da parte del medico di medicina generale solo sulla base della diagnosi e del piano terapeutico forniti dai centri specializzati, universitari o dalle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.»;

c) all'art. 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1-*bis*. Per i medicinali la cui autorizzazione è stata oggetto di sospensione e non presenti nell'allegato 3-*bis* il presente decreto sarà applicato alla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione»;

d) all'allegato 2, alla voce «Tipologia dei pazienti», primo riquadro, la frase «insufficienza renale cronica in trattamento dialitico» è sostituita dalla seguente «insufficienza renale cronica»;

e) all'allegato 3 «Le nuove note»:

1) le disposizioni relative alla nota 32 sono sostituite dalle seguenti:

«Nota 32 - Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:

interferone alfa-2a e alfa-2b ricombinanti: epatite cronica B HBV-DNA-positiva e HbeAg-positiva, con ipertransaminasemia; epatite cronica B-Delta (monoterapia). In combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: epatite cronica C, con ipertransaminasemia, in pazienti mai trattati in precedenza con interferoni o trattati con risposta post-trattamento e successiva recidiva: leucemia a cellule capellute; leucemia mieloide cronica; sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione; linfoma non-Hodgkin follicolare; melanoma maligno;

interferone alfa-2a ricombinante: anche carcinoma renale avanzato; linfoma cutaneo a cellule T;

interferone alfa-2b ricombinante: anche mieloma multiplo; tumore carcinoide;

peg-interferone alfa-2b: in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: epatite cronica C, con ipertransaminasemia, in pazienti mai trattati in precedenza con interferoni o trattati con risposta post-trattamento e successiva recidiva;

interferone n-1 linfoblastoide: epatite cronica B HBV-DNA-positiva e HbeAg-positiva con ipertransaminasemia; epatite cronica C con ipertransaminasemia, in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina; epatite cronica B-Delta (monoterapia); leucemia mieloide cronica;

interferone alfa naturale alfa-n3 (leucocitario): solo in soggetti che abbiano presentato fenomeni di documentata intolleranza ad altri interferoni, limitatamente alle indicazioni: epatite cronica B e B-Delta; solo in soggetti che abbiano presentato fenomeni di

documentata intolleranza ad altri interferoni, in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: epatite cronica C, con ipertransaminasemia, in pazienti mai trattati in precedenza con interferoni o trattati con risposta post-trattamento e successiva recidiva; leucemia a cellule capellute; leucemia mieloide cronica, mieloma multiplo; linfoma non-Hodgkin, micosi fungoide, sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione; carcinoma renale, melanoma maligno;

interferone alfacon-1: in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: nell'epatite cronica C, con ipertransaminasemia, in pazienti mai trattati in precedenza con interferoni o trattati con risposta post-trattamento e successiva recidiva;

interferone beta: in pazienti già in trattamento per le indicazioni: epatite cronica B, C e D.

La prescrizione è consentita solo su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il registro USL è abolito.

Motivazioni e criteri applicativi.

Oltre la metà dell'impiego di interferoni (IFN) è finalizzata al trattamento delle epatiti croniche virali. In queste indicazioni, l'uso degli IFN è probabilmente destinato a subire in tempi brevi alcune modifiche (sostituzione o combinazione con antivirali);

epatite cronica B: nel 30-50% dei pazienti con epatite cronica B HbeAg-positiva il trattamento con IFN per 6 mesi determina una risposta terapeutica efficace (normalizzazione di ALT, negativizzazione di HbeAg e di HBV-DNA; successivamente si verifica in molti di essi la negativizzazione di HbsAg; la risposta virologica è in genere duratura, ed è seguita nel tempo da attenuazione, fino alla scomparsa dei reperti istologici di epatite cronica); più basse sono le percentuali di risposta nei bambini (1-3). Gli IFN non sono altrettanto efficaci nell'epatite cronica B con replicazione attiva da virus mutante, che ha perso la capacità di produrre HbeAg (HBV-DNA-positivi, ma HbeAg-negativi). Questi pazienti (che in Italia sono attualmente circa il 90% dei pazienti con epatite cronica B) hanno una risposta terapeutica agli IFN meno frequente di quelli HbeAg-positivi, richiedono dosaggi più elevati e pertanto spesso non tollerati e, soprattutto, tendono a riattivare la malattia dopo sospensione (3,4). L'uso dell'IFN non è indicato nei soggetti con transaminasi normali, che peraltro sono in larghissima maggioranza HBV-DNA-negativi;

epatite cronica B con sovrapposizione Delta (B/D): IFN è scarsamente efficace, con risposta sostenuta in meno del 15% dei casi (3); sono richiesti dosaggi elevati (9 MU tre volte la settimana per un anno), spesso non tollerati o tollerati con grave abbassamento della qualità di vita;

epatite cronica C: è questa l'epatite di gran lunga più frequente in Italia. Le percentuali di risposta agli IFN in corso di monoterapia (negativizzazione di HCV-RNA, normalizzazione di ALT) si aggirano attorno al 20-50%; tuttavia l'epatite si riattiva entro qualche mese dalla fine del trattamento in circa la metà dei responders; le percentuali di risposta sostenuta non superano il 15% (5). Come per l'epatite B, la risposta sostenuta è seguita nel tempo da attenuazione o scomparsa dei reperti istologici di epatite (6,7). Percentuali più elevate di risposta terapeutica sostenuta sono state ottenute con la combinazione interferone-ribavirina. Risposta terapeutica sostenuta è stata ottenuta in circa il 30-45% dei pazienti, sia naif (cioè mai trattati in precedenza con IFN in monoterapia) che relapsers (cioè con risposta a un precedente trattamento con IFN in monoterapia seguita da riattivazione); i pazienti che non hanno risposto all'IFN in monoterapia solitamente non rispondono neppure alla terapia di combinazione, che pertanto non è indicata in questi pazienti (8). La combinazione interferone-ribavirina tuttavia associa gli eventi avversi dei due medicinali (per la ribavirina una costante, più o meno marcata, anemia), che non sono trascurabili; inoltre, la sua efficacia è stata valutata solo in sperimentazioni controllate e randomizzate che, in generale, per la selezione dei pazienti e l'attenzione con cui sono seguiti, tendono a dare valutazioni «ottimistiche» rispetto all'esperienza post-commercializzazione molto più larga. Sono questi i motivi che hanno indotto l'autorità sanitaria ad autorizzare l'impiego della terapia di combinazione interferone-ribavirina e la rimborsabilità anche della ribavirina in un regime che ne consenta una valutazione allargata [lo studio IMPROVE, coordinato dall'Istituto superiore di sanità, (9)]. Non c'è indicazione all'uso di interferone, in monoterapia o in combinazione, nei pazienti con transaminasi normali. Più recente è l'introduzione in terapia di preparazioni di interferone-peghilato, che consentono la permanenza in circolo di concentrazioni attive di interferone assai più prolungate rispetto all'interferone non peghilato. È stato dimostrato che l'interferone peghilato (una somministrazione settimanale) consente di ottenere percentuali di risposta terapeutica sostenuta significativamente più elevate dell'interferone non peghilato (10, 11); analogamente, la combinazione interferone-peghilato più ribavirina ottiene percentuali di risposta più elevate della combinazione interferone non peghilato più ribavirina (12, 13). Recentemente, la combinazione interferone alfa-2b peghilato più ribavirina è stata autorizzata all'impiego terapeutico nell'epatite C in sede comunitaria, sulla base di 5 sperimentazioni randomizzate (decisione europea del 25 maggio 2000 - decreto A.I.C./UAC n. 134 del 24 febbraio 2001) valgono per la combinazione interferone-

peghilato più ribavirina le riserve sulla trasferibilità dei dati delle sperimentazioni alla pratica corrente sopra esposte a proposito della combinazione interferone più ribavirina, che inducono a introdurre anche la combinazione interferone-peghilato più ribavirina nello studio IMPROVE.

Gli studi clinici sull'interferone alfa naturale leucocitario n3 sono assai meno numerosi di quelli sugli altri interferoni alfa. Il suo profilo di sicurezza è pertanto il meno conosciuto.

Nell'epatite cronica C, è stata attribuita all'IFN alfa-n3, anche in dosi elevate, una minor incidenza di effetti indesiderati rispetto agli altri IFN. Questo vantaggio, segnalato in piccoli studi non controllati, non sembra confermato da un trial controllato e randomizzato di confronto fra dosi diverse di IFN alfa-n3 leucocitario, che riporta percentuali di sospensione per intolleranza, 5% con 5 MU e 21% con 10 MU tre volte la settimana (14), non inferiori a quelle registrate nei trial di altri interferoni (15). Si ricorda che non può essere considerata fenomeno di intolleranza la reazione febbrile simil-influenzale che segue la somministrazione delle prime dosi di interferone, la quale è facilmente dominata dal paracetamolo e non si ripete con il proseguimento del trattamento. Si segnala, infine, che l'interferone alfa naturale leucocitario n3 ha un costo più elevato degli altri inteferoni, in assenza di chiare evidenze di un qualsiasi vantaggio terapeutico.

L'interferone alfacon-1 (*consensus interferon*) è un interferone sintetico, ricombinante, costruito con sequenze di aminoacidi della famiglia degli alfa interferoni. Ha un profilo di efficacia e di effetti avversi non differente da quello di altri interferoni, ben documentato da trial randomizzati (16).

Le sperimentazioni cliniche finora pubblicate non hanno fornito prove convincenti di efficacia dell'interferone beta nelle epatiti virali croniche. Sono in corso altre sperimentazioni con dosaggi e regimi diversi di somministrazione. Pertanto l'instaurazione ex-novo di un trattamento con interferone beta non può essere autorizzata. Si fa rilevare che le epatiti croniche virali non sono incluse fra le indicazioni dell'interferone beta nel British National Formulary del marzo 2001 né nell'American Hospital Formulary Service 2001.

Bibliografia.

1. Lau DTY et al. Long term follow up of patients with chronic hepatitis B treated with interferon alfa. Gastroenterology 1997; 113:1660-7.

2. Niederau C et al. Long term follow up of HbeAg-positive patients treated with interferon alfa for chronic hepatitis B. N Engl J Med 1996; 334:1422-7.

3. Rizzetto M. Therapy of chronic viral hepatitis: a critical review. Ital J Gastroenterol Hepatol 1999; 31:781-93.

4. Almasio P et al. Hepatitis B: prognosis and treatment. In: McDonald JWD et al, Evidence-Based Gastroenterology and Hepatology, eds. London: BMJ Books, 1999:305-19.

5. Cammà C et al. Chronic hepatitis C and Interferon Alpha: Conventional and cumulative meta-analyses of randomized controlled trial. Am J Gastroenterol 1999; 94:581-95.

6. Marcellin P et al. Long-term histologic improvement and loss of detectable intrahepatic HCV-RNA in patients with chronic hepatitis C and sustained response to interferon-alfa therapy. Ann Intern Med 1997; 127:875-81.

7. Reichard O et al. Long-term follow up of chronic hepatitis C patients with sustained virological response to alpha-interferon. J Hepatol 1999; 30:783-7.

8. EASL International Consensus Conference on Hepatitis C. Paris 26-28 February 1999. J Hepatol 1999; 30:956-61.

9. Allegato al decreto ministeriale 19 novembre 1999 «Modalità di impiego di specialità a base di ribavirina». *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1999.

10. Zeuzem S, & al (with Heathcote J, J Reichen, JO' Grady) Peg-interferon alfa 2a in patients with chronic hepatitis C Editorial: 1723-4. N Engl J Med 2000; 343: 1666-72.

11. Trepo C & al. Pegylated Interferon alfa 2b (Peg-Intron) monotherapy is superior to Interferon alfa 2b (Intron A) for the treatment of chronic hepatitis C. J Hepatol 2000; 32: 29S.

12. Glue P, & al. A dose ranging study of Pegylated Interferon alfa 2 b and Ribavirin in chronic hepatitis C. Hepatology 2000; 32: 647-53.

13. Manns MP, & al. Peg interferon alfa 2b plus ribavirin compared to interferon alfa 2b plus ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C: 24 week treatment analysis of a multicenter multinational phase III randomized controlled trial. Hepatology 2000; 32: 297.A.

14. Simon MD et al. Treatment of chronic hepatitis C with interferon alfa-n3: a multicenter, randomized, open-label trial. Hepatology 1997; 25:445-8.

15. Poynard T et al. Meta-analysis of interferon randomized trial in the treatment of viral hepatitis C: effects of dose and duration. Hepatology 1996; 24:778-89.

16. Keeffe EB et al. Therapy of hepatitis C: Consensus interferon trial. Hepatology 1997; 26 (Suppl 1):S101-7;

2) le disposizioni relative alla nota 32-*bis* sono sostituite dalle seguenti:

«Nota 32-*bis* - Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:

epatite cronica B, HBV-DNA-positiva ma HbeAg-negativa, con malattia evolutiva o scompensata, o con prospettiva di trapianto entro 6-12 mesi;

epatite cronica B HBV-DNA-positiva e HbeAg-positiva con cirrosi scompensata con prospettiva di trapianto entro 6-12 mesi, o in forme gravi ed evolutive, per periodi di trattamento non superiori a 12-18 mesi;

in soggetti sottoposti a trapianto di fegato per epatite cronica B, HBV-DNA positivi prima del trapianto, per il trattamento o la prevenzione della recidiva dell'epatite;

per il trattamento e per la prevenzione delle riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali in portatori cronici di HbsAg, anche se prima della chemioterapia erano HBV-DNA negativi e con transaminasi normali.

La prescrizione è consentita solo su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Motivazioni e criteri applicativi.

A differenza degli interferoni la lamivudina è efficace sia nell'epatite B HbeAg-positiva che in quella HbeAg-negativa (1,2). Il suo effetto consiste nel reprimere la viremia e nel controllare ALT in circa il 40-60% dei casi. L'effetto è tuttavia transitorio: la viremia si riattiva il livello delle ALT si eleva nuovamente nel 90% dei pazienti entro 6 mesi dopo la sospensione del trattamento (3).

Un problema non risolto riguarda la durata del trattamento. Infatti, il trattamento prolungato espone alla selezione di mutanti dell'HBV resistente al farmaco; la percentuale di pazienti in remissione raggiunge il massimo di oltre il 90% dopo un anno di trattamento, ma si riduce a circa il 50% attorno al secondo anno, talvolta con riesacerbazioni severe nonostante il mantenimento della terapia (4,5).

D'altra parte, la sospensione della terapia nei soggetti in remissione espone al rischio di riesacerbazioni, osservate nel 15-20% dei casi, in un terzo dei quali con epatite clinicamente grave (6). Queste osservazioni suggeriscono di limitare l'uso della lamivudina ai pazienti con forme gravi di epatite con o senza cirrosi o con cirrosi HBV-DNA-positive in fase pre-trapianto.

La lamivudina ha infatti importanti indicazioni pre e post-trapianto. Usata prima del trapianto, il farmaco sopprime la replicazione virale e negativizza la viremia, riducendo la probabilità di recidiva post-trapianto (7); nel post-trapianto, ha un ruolo sia per la prevenzione che per il trattamento della recidiva (8).

Per la prevenzione, la lamivudina è stata usata con vantaggio sia da sola (9) che in combinazione con dosi ridotte di immunoglobuline anti-HBV (10).

In soggetti portatori cronici di HBsAg, anche HBV-DNA negativi e senza ipertransaminasemia, trattamenti chemioterapici antitumorali possono essere seguiti da riattivazioni della replicazione virale, con epatite acuta/subacuta assai grave, e una mortalità che in uno studio prospettivo era del 37% (11-14). In sperimentazioni non randomizzate la lamivudina si è rivelata efficace nel trattamento e nella prevenzione di tali riattivazioni (15-19); la gravità delle epatiti B post-chemioterapia, il profilo generale di attività della lamivudina e le pur limitate evidenze di efficacia per il trattamento e la prevenzione delle riesacerbazioni post-chemioterapia dell'infezione cronica da virus B inducono ad autorizzare il suo impiego in tale contesto.

In uno studio prelimininare la lamivudina si è rivelata del tutto inefficace nell'epatite cronica delta (20).

Bibliografia.

1. Rizzetto M. Therapy of chronic viral hepatitis: a critical review. Ital J Gastroenterol Hepatol 1999; 31:781-93.

2. Tassopoulos NC et al. Efficacy of lamivudine in patients with HbeAg-negative/HBVDNA positive (precore mutant) chronic hepatitis B. Hepatology 1999; 29:889-96.

3. Almasio P et al. Hepatitis B: prognosis and treatment. In: McDonald JWD et al, eds. Evidence-Based Gastroenterology and Hepatology. London: BMJ Books, 1999:305-19.

4. Liaw YF et al. Acute exacerbation and hepatitis B virus clearance after emergence of YMDD motif mutation during Lamivudine therapy. Hepatology 1999; 30:567-72.

5. Hadziyannis SJ et al. Efficacy of long-term Lamivudine monotherapy in patients with hepatitis B e - Antigen negative chronic hepatitis B. Hepatology 2000; 32:847-51.

6. Honkoop P et al. Acute exacerbation of chronic hepatitis B virus infection after withdrawal of lamivudine therapy. Hepatology 2000; 32:635-9.

7. Grellier L et al. Lamivudine prophylaxis against reinfection in liver transplantation for hepatitis B cirrhosis. Lancet 1996; 348:1212-5.

8. Perrillo R et al. Multicenter study of Lamivudine therapy for hepatitis B after transplantation. Hepatology 1999; 29:1581-6.

9. Mutimer DJ et al. Lamivudine without HBIG for prevention of graft infection by hepatitis B; long term follow up. Hepatology 1999; 30:301.

10. Angus PW et al. Combination low dose Hepatitis B Immune Globulin (HBIG) and Lamivudine therapy provides effective prophylaxis against post transplant hepatitis B. Hepatology 1999; 30:301.

11. Lok ASF & al. Reactivation of hepatitis B virus replication in patients receiving cytotoxic therapy. Gastroenterology 1991; 100: 182-8.

12. Lau JYN & al. Fatal reactivation of chronic hepatitis B virus infection following withdrawal of cytotoxic of chemotherapy in lymphoma patients. QJ Med 1989; 73: 911-7.

13. Yoshiba M & al. Reactivation of precore mutant hepatitis B virus leading to fulminant hepatic failure following cytotoxic treatment. Dig Dis Sci 1992; 37: 1253-9.

14. Markovic S & al. Reactivation of hepatitis B but not hepatitis C in patients with malignant lymphoma and immunosuppressive therapy. A prospective study of 305 patients. Hepatogastroenterology 1999; 46: 2925-30.

15. Ahmed A & al. Lamivudine therapy for chemotherapy-induced reactivation of hepatitis B virus infection. Am J Gastroenterology 1999; 94: 249-51.

16. Yeo W & al. Lamivudine in the treatment of hepatitis B virus reactivation during cytotoxic chemotherapy. J Med Virol 1999; 59: 263-9.

17. Silvestri F & al. Lamivudine allows completion of chemotherapy in lymphoma patients with hepatitis B reactivation. Br J Haematology 2000; 108: 394-6.

18. Al-Taie OH & al. Prevention of hepatitis B flare-up during chemotherapy using Lamivudine: case report and revision of the literature. Ann Haematol 1999; 78: 247-9.

19. Lim LL, Wai CT, Lee YM & al. Prophylactic Lamivudine prevents hepatitis B reactivation and mortality in patients receiving immunosuppression and chemotherapy. Hepatology 2000; 32: 1183 A.

20. Lau DTY et al. Lamivudine for chronic delta hepatitis. Hepatology 1999; 30:546-9»;

3) le disposizioni relative alla nota 53 sono sostituite dalle seguenti:

«Nota 53. - La nota è abolita ed i medicinali in essa previsti rimangono in classe A senza nota»;

4) le disposizioni relative alla nota 58 sono sostituite dalle seguenti:

«Nota 58. - L'uso terapeutico dell'ossigeno gassoso è a carico del SSN. L'ossigeno terapeutico in forma liquida è a carico del SSN con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche limitatamente ai soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno-terapia a lungo termine, accertata secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 329/1999 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti".

La dispensazione di ossigeno terapeutico liquido e gassoso, in qualsiasi volume e per qualunque tipo di patologia, attuata tramite le farmacie aperte al pubblico, deve avvenire senza onorario professionale relativo alla dispensazione.»;

f) all'allegato 3-*bis* «Le nuove note», elenco dei medicinali autorizzati con nota:

1) alla nota 79, relativamente ai medicinali a base di Acido alendronico, i dati: A.I.C. 34172015; specialità Osteogen; confezioni «10 mg CPR» 14 CPR; ditta Gentili, sono sostituiti dai seguenti: A.I.C. 34172015; specialità Genalen; confezioni «10 mg CPR» 14 CPR; ditta Gentili;

2) alla nota 41, relativamente ai medicinali a base di Calcitonina sintetica di salmone, sono eliminati i seguenti dati: A.I.C. 26433019; specialità Calcinil; confezioni «5 flac. 100 UI + 5 fiale 1 ml»; ditta Nuovo Istituto Sieroterapico e A.I.C. 26433021; specialità Calcinil; confezioni «5 flac. 50 UI + 5 fiale 1 ml»; ditta Nuovo Istituto Sieroterapico;

3) alla nota 41, dopo i dati relativi ai medicinali a base di Ecaltonina sintetica di anguilla, sono aggiunti i seguenti dati H05BA04 Calcitonina sintetica di anguilla; A.I.C. 26433019; specialità Calcinil; confezioni «5 flac. 100 UI + 5 fiale 1 ml»; ditta Nuovo Istituto Sieroterapico e A.I.C. 26433021; specialità Calcinil; confezioni «5 flac. 50 UI + 5 fiale 1 ml»; ditta Nuovo Istituto Sieroterapico;

4) alla nota «Altri medicinali per i quali è prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche», relativamente ai medicinali a base di Deferoxamina, sono eliminati i seguenti dati: A.I.C. 20417034; specialità Desferal; confezioni «2G/20ml polv e solv PE soluz iniett» 1 flac + 1 fiala solv; ditta Novartis.

Art. 2.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 35

ALLEGATO 1

AIC	ATC	Principio attivo	Specialità	Confezione	Ditta	Classe	Nota	"Duplice via"	Piano terap/Reg
24444109	A05AA02	Ac.ursodesossicolico	URSOBIL	"250 MG" 30 CPS GELATINA DURA 250 MG	CHEMIOTERAPICO	A	02		
27427020	J01AB06	Ganciclovir	CYMEVENE	84 CPS 250 MG	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	A	-	Si	Piano Terap
25282029	J01DA06	Cefuroxima	BIOFUREX	1 FLAC. POLV 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML	K.B.R.	A	55		
25282031	J01DA06	Cefuroxima	BIOFUREX	1 FLAC. POLV 1 G IM + 1 FIALA 4 ML	K.B.R.	A	55		
24335046	J01DA06	Cefuroxima	BIOXIMA	1 FLAC. 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML	DOMPE'	A	55		
24335059	J01DA06	Cefuroxima	BIOXIMA	1 FLAC. 1000 MG IM + 1 FIALA 4 ML	DOMPE'	A	55		
24270011	J01DA06	Cefuroxima	CEFAMAR	IM 1 FLAC. 250 MG+1 FIALA 2 ML	FIRMA	A	55		
24270023	J01DA06	Cefuroxima	CEFAMAR	IM 1 FL 500 MG + 1 F SOLV	FIRMA	A	55		
24270035	J01DA06	Cefuroxima	CEFAMAR	IM 1 FL 750 MG + 1 F SOLV	FIRMA	A	55		
24270047	J01DA06	Cefuroxima	CEFAMAR	IM 1 FL 1 G + 1 F SOLV	FIRMA	A	55		
24358044	J01DA06	Cefuroxima	CEFUR	IM 1 FLAC. 1 G +1 FIALA 4 ML	EUROFARMACO	A	55		
33447018	J01DA06	Cefuroxima	CEFUROXIMA	"750 MG/3 ML POLV.E SOLV. SOSP. INIETT.IM" 1 F.+1 F. SOLV.3ML	K24 PHARMACEUTICALS	A	55		
33963012	J01DA06	Cefuroxima	CEFUROXIMA RKG	"1 G/4 ML POLVERE E SOLV. SOSP. INIETT." 1 FLAC. 1 G + 1 F. SOLV. 4 ML	RKG S.R.L.	A	55		
24298034	J01DA06	Cefuroxima	GIBICEF	IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML	METAPHARMA	A	55		
24105013	J01DA06	Cefuroxima	ITOREX	IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML	PHARMA ITALIA	A	55		
24105025	J01DA06	Cefuroxima	ITOREX	IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 4 ML	PHARMA ITALIA	A	55		
24308049	J01DA06	Cefuroxima	LAMPOSPORIN	IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML	PROSPA ITALIA	A	55		
31997012	J01DA06	Cefuroxima	LIFUROX	"250" FLAC 250 MG + FIALA 1 ML	LILLY	A	55		
31997024	J01DA06	Cefuroxima	LIFUROX	"750" FLAC 750 MG + FIALA 3 ML	LILLY	A	55		
31997036	J01DA06	Cefuroxima	LIFUROX	"1500" FLAC 1500 MG	LILLY	A	55		
24279010	J01DA06	Cefuroxima	MEDOXIM	IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML	SAN CARLO	A	55		
33896010	J01DA06	Cefuroxima	ZINOCEP	"250 MG/ML POLV.E SOLV. PER SOSP. INIETT. IM", 1 F.+1 F. SOLV.1 ML	DUNCAN	A	55		
33896022	J01DA06	Cefuroxima	ZINOCEP	"500 MG/2 ML POLV. E SOLV. PER SOSP. INIETT. IM", 1 F. +1 F. SOLV. 2ML	DUNCAN	A	55		

AIC	ATC	Principio attivo	Specialità	Confezione	Ditta	Classe	Nota	"Duplice via"	Piano terap/Reg
33896034	J01DA06	Cefuroxima	ZINOCEP	"750 MG/3 ML POLV. E SOLV. PER SOSP. INIETT. IM", 1 F.+1 F. SOLV. 3ML	DUNCAN	A	55		
33896046	J01DA06	Cefuroxima	ZINOCEP	"1 G/4 ML POLVERE E SOLV. PER SOS. INIETT. IM", 1 F.+ 1 F. SOLV.4ML	DUNCAN	A	55		
24503029	J01DA07	Cefamandolo	CEDOL	IM 1 FLAC. 1 G+1 FIALA 4 ML	EUROFARMACO	A	55		
33445040	J01DA07	Cefamandolo	CEFAMANDOLO	"1 G POLVERE E SOLV. PER SOLUZ. INIETT. IM" 1 FLAC+1 F	K24 PHARMACEUTICALS	A	55		
24360036	J01DA07	Cefamandolo	CEFASEPTOLO	IM 1FLAC. 1000 MG+FIALA 4 ML	MIBA	A	55		
24351037	J01DA07	Cefamandolo	FADO	IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 3 ML	CABER	A	55		
24299036	J01DA07	Cefamandolo	NEOCEFAL	IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML	METAPHARMA	A	55		
32987012	J01DA17	Cefonicid	AURICID	"1000 MG IM" 1 FLAC.NO POLV LIOF 1 G+1 F.SOLV. 2,5 ML	DAY FARMA	A	55		
33092014	J01DA17	Cefonicid	CEFOBACTER	POLV. STERILE P.I. 1 FLAC 1000 MG IM+F SOLV 2,5 ML	AGIPS	A	55		
25418132	J01DA17	Cefonicid	CEFODIE	"0,5 G PEDIATRICO" 1 FLAC POLV LIOF 0,5 G + F. SOLV.SOLUZ.INIETT.IM	SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	A	55		
25418144	J01DA17	Cefonicid	CEFODIE	"1 G" 1 FLAC POLV LIOF 1 G + FIALA SOLV PER SOLUZ INIETT USO IM	SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	A	55		
34515015	J01DA17	Cefonicid	CEFOK	"1 G POLVERE E SOLV. PER SOLUZ. INIETT.IM", 1 FL. +1 F.2,5ML	K.B.R.	A	55		
33051018	J01DA17	Cefonicid	CEFONICID	"1 G POLVERE E SOLV. PER SOLUZ. INIETT. IM" 1 F. + 1 F. 2,5 ML	TEVA PHARMA ITALIA	A	55		
33051020	J01DA17	Cefonicid	CEFONICID	"1 G POLVERE E SOLV. PER SOLUZ. INIETT. IM" 1 F+ 1 SIR.PRER.+FAZZ.	TEVA PHARMA ITALIA	A	55		
29412018	J01DA17	Cefonicid	FONICID	FLAC POLV 500 MG+ FIALA SOLV 2 ML IM	LAFARE	A	55		
29412020	J01DA17	Cefonicid	FONICID	FLAC POLV 1 G+ FIALA SOLV 2,5 ML IM	LAFARE	A	55		
32925012	J01DA17	Cefonicid	KRUCEF	"1000 MG IM" 1 FLAC.NO POLV 1 G +F.SOLV 2,5 ML	KRUGHER PHARMA	A	55		
33084017	J01DA17	Cefonicid	MAXID	1 FLAC POLV IM 1000 MG + FIALA SOLV 2,5 ML	FONTEN	A	55		
33188018	J01DA17	Cefonicid	NECID	1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT 1G IM+FIALA SOLV	NEW RESEARCH S.R.L.	A	55		
25806074	J01DA17	Cefonicid	PRATICEF	INIETT." 1 F. DA 1 G+1 SIR.PRER. 2,5 ML+FAZZ.	CABER	A	55		
33419021	J01DA17	Cefonicid	VALECID	SOLUZ. INIETT. IM" 1 F. POLVERE+F. SOLV. 2,5 ML	DEPO-FARMA	A	55		
28232066	J01DA40	Cefmetazolo	DECACEF	IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML	BONISCONTRO E GAZZONE	A	55		
27406014	J01DA40	Cefmetazolo	METACAF	IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML	CHONG KUN	A	55		
27406026	J01DA40	Cefmetazolo	METACAF	IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML	CHONG KUN	A	55		
28970010	J01DA40	Cefmetazolo	METASAL	IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML	SALUS	A	55		

AIC	ATC	Principio attivo	Specialità	Confezione	Ditta	Classe	Nota	"Duplice via"	Piano terap/Reg
28970022	J01DA40	Cefmetazolo	METASAL	IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML	SALUS	A	55		
32992012	J01DA40	Cefmetazolo	METAX	"500 MG POLVERE E SOLV. PER SOLUZ. INIETT. IM" 1 F.POLV.+1 F.SOLV.	KEMIFAR	A	55		
32992024	J01DA40	Cefmetazolo	METAX	"1 G POLV. E SOLV. PER SOLUZ. INIETT. IM" 1 F. POLV.+1 F. SOLV.	KEMIFAR	A	55		
30211015	J01GB03	Gentamicina	GENTAMICINA SOLFATO	FIALA 40 MG/2 ML	FARMACOLOGICO MILANESE	A	55BIS		
31025012	J01GB03	Gentamicina	GENTAMICINA SOLFATO	FIALA 40 MG/2 ML	PHARMINVEST	A	55BIS		
32446015	J01GB03	Gentamicina	GENTAMICINA SOLFATO	FIALA 40MG/2ML	O.F.F.	A	55BIS		
32703011	J01GB03	Gentamicina	GENTAMICINA SOLFATO	"40MG/2ML SOLUZ. INIETT." 1 FIALA	PHT PHARMA S.R.L.	A	55BIS		
31999016	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"400 MG COMPRESSE" 25 CPR	DOMPE' SPA	A	84		
31999028	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"800 MG COMPRESSE" 35 CPR	DOMPE' SPA	A	84		
32307074	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"250 MG POLVERE PER SOLUZ. INIETT."5 FIALE IV	EG	A	84		
32909032	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"800" ASTUCCIO 35 CPR DISPERS. 800 MG	SANWIN	A	84		
33045016	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"400 MG COMPRESSE" 25 CPR	GET	A	84		
33045028	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"800 MG COMPRESSE" 25 CPR	GET	A	84		
33045042	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	" 8% SOSPENSIONE ORALE" FLAC. 100 ML	GET	A	84		
33063013	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"400" ASTUCCIO 25 CPR 400 MG	IBN	A	84		
33063025	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"800" ASTUCCIO 35 CPR 800 MG	IBN	A	84		
33066010	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"200 MG COMPRESSE" 25 CPR	BAYCARE S.R.L.	A	84		
33066022	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"400 MG COMPRESSE" 25 CPR	BAYCARE S.R.L.	A	84		
33066034	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"800 MG COMPRESSE" 25 CPR	BAYCARE S.R.L.	A	84		
33066046	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"8 % SOSPENSIONE ORALE" FLAC. DA 100 ML	BAYCARE S.R.L.	A	84		
33410010	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"200" ASTUCCIO 25 CPR 200 MG	ALTERNA	A	84		
33410022	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"400"ASTUCCIO 25 CPR 400 MG	ALTERNA	A	84		
33410046	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"800 MG COMPRESSE" 35 CPR	ALTERNA	A	84		
33429022	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"8% SOSPENSIONE ORALE" FLAC. 100 ML	BIOPROGRESS	A	84		
33482023	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	" 8% SOSPENSIONE ORALE" FLAC. 100 ML	PANTAFARM SRL	A	84		

AIC	ATC	Principio attivo	Specialità	Confezione	Ditta	Classe	Nota	"Duplice via"	Piano terap/Reg
33731011	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR	"400 MG COMPRESSE" 25 CPR	GNR	A	84		
33672015	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR RECORDATI	"250 MG POLVERE PER SOLUZ. INIETT."1 FIALA IV	RECORDATI	A	84		
33672027	J05AB01	Aciclovir	ACICLOVIR RECORDATI	"250 MG POLVERE PER SOLUZ. INIETT."5 FIALE IV	RECORDATI	A	84		
33471018	J05AB01	Aciclovir	AMODIVYR	"800 MG COMPRESSE" 35 CPR	COPERNICO	A	84		
33471020	J05AB01	Aciclovir	AMODIVYR	"8 % SOSPENSIONE ORALE" FLAC.DA 100 ML	COPERNICO	A	84		
28528077	J05AB01	Aciclovir	CITIVIR	"800 MG COMPRESSE" 35 CPR	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO	A	84		
28338046	J05AB01	Aciclovir	ESAVIR	"800 MG COMPRESSE" 35 CPR	BONISCONTRO E GAZZONE	A	84		
34070019	J05AB01	Aciclovir	LABERPEX	"200 MG COMPRESSE" 25 CPR	MONTEFARMACO RESEARCH	A	84		
34070021	J05AB01	Aciclovir	LABERPEX	"400 MG COMPRESSE" 25 CPR	MONTEFARMACO RESEARCH	A	84		
34070033	J05AB01	Aciclovir	LABERPEX	"8% SOSPENSIONE ORALE" FLAC. DA 100 ML	MONTEFARMACO RESEARCH	A	84		
33209014	J05AB01	Aciclovir	SANAVIR	"250 MG POLVERE PER SOLUZ. PER INFUS.EV" 3 FLAC.	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES	A	84		
28341156	J05AF02	Didanosina	VIDEX	200 MG 60 CPR MAST./DISPERS. TAMP.	BRISTOL MYERS SQUIBB	A	-	Si	
29456050	M01AB05	Diclofenac	DICLOFENAC	"100 MG CPR. A RIL.PROLUNGATO" 21 CPR	EG	A	66		
33713013	M01AE03	Ketoprofene	KETOPROFENE	"100 MG CAPSULE" 30 CPS	BAYCARE S.R.L.	A	66		
33713025	M01AE03	Ketoprofene	KETOPROFENE	"200 MG CAPSULE RIL.PROLUNGATO" 30 CPS	BAYCARE S.R.L.	A	66		

Per la specialità Videx riportata in allegato 1, permane la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche fino all'entrata in vigore del decreto di riclassificazione di cui all'art.2, comma 2 del Decreto 22 dicembre 2000.

01A8593

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rochat Florance Helene del titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rochat Florance Helene ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in Sudafrica, ai fini dell'esercizio in Italia della professine infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1972 presso la Scuola dell'Ospedale H.F. Verwoerd di Pretoria (Republic of South Africa) dalla sig.ra Rochat Florance Helen nata a South Africa (Republic of South Africa) il giorno 10 settembre 1950 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rochat Florance Helene è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8091

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vukovic Nina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vukovic Nina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 8 novembre 2000;

Decreta

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1982 presso il centro per l'educazione e formazione professionale di Knin (Croazia) dalla sig.ra Vukovic Nina nata a Knin (Croazia) il 5 dicembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vukovic Nina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8089

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jozic Slavica del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jozic Slavica ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra rilasciato nel 1986 dalla scuola Desanka Todic di Zenica (Croazia) alla sig.ra Jozic Slavica, nata a Perin Han (Croazia) il giorno 21 ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jozic Slavica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8083

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Duric Popovic Nedeljka del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Duric Popovic Nedeljka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra rilasciato nel 1983 dalla scuola Radomir Kajganovic di Slavonski Brod (Croazia) alla sig.ra Duric Popovic Nedeljka, nata a Slavonski Brod (Croazia) il giorno 4 agosto 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Duric Popovic Nedeljka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8084

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szelesnik Beata Elzbieta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dalla professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szelesnik Beata Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato nel 1989 dal liceo medico Emilia Plater di Strzelin (Polinia) alla sig.ra Szelesnik Beata Elzbieta, nata a Strzelin (Polonia) il giorno 19 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szelesnik Beata Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8085

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Krosta Elzbieta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krosta Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato nel 1989 dall'istituto professionale per infermieri di Belchatow (Polinia) alla sig.ra Krosta Elzbieta, nata a Piotrkow Trybunalski (Polonia) il giorno 11 febbraio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Krosta Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8086

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sozanska Izabella del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sozanska Izabella ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1998 dalla scuola infermieri professionale di San Marino alla sig.ra Sozanska Izabella, nata a Wroclaw (Polonia) il giorno 17 aprile 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sozanska Izabella è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 2001.

Rettifica del decreto ministeriale 15 maggio 2001, relativo alla nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Simpatia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in L'Aquila.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 2001 con il quale l'avv. Salvatore Troianello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Simpatia - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, in sostituzione del dr. Carlo Angelucci revocato;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata il cognome del predetto commissario liquidatore, che in effetti è avv. Troianiello e non Troianello;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 15 maggio 2001 limitatamente al cognome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 15 maggio 2001 con il quale l'avv. Salvatore Troianello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Simpatia - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, in sostituzione del dott. Carlo Angelucci revocato, è rettificato limitatamente al cognome del commissario liquidatore, che è Troianiello anziché Troianello.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A8098

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Prato Verde '82» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del

lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa edilizia «Prato Verde '82» a r.l., con sede in Milano, via Moncucco n. 44;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 8 ottobre 1998, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia Prato Verde '82 a r.l. con sede in Milano, via Moncucco n. 44, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione, e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Prato Verde '82» a r.l., con sede in Milano, via Moncucco n. 44, costituita per rogito del notaio dott. Giorgio Mantelli di Milano in data 18 dicembre 1981, repertorio n. 19301/1327, registro società 212229, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 11209/189902, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto altri atti di gestione e perchè risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A8097

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco Verde» a r.l., in Rozzano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa edilizia «Parco Verde» a r.l., con sede in Rozzano (Milano), via Tevere n. 30;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 30 luglio 1997, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia «Parco Verde» a r.l. con sede in Rozzano (Milano), via Tevere n. 30, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/5, protocollo n. 4528 del 22 ottobre 1999;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Parco Verde» a r.l., con sede in Rozzano (Milano), via Tevere n. 30, costituita per rogito del notaio dott. Riccardo Todeschini di Milano in data 26 ottobre 1998, repertorio n. 88364/9352, registro società 290024, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 13600/240575, è sciolta, senza dar

luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto altri atti di gestione, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e perchè, come da ministeriale prot. 4528 del 22 ottobre 1999, non è opportuno, esaminata la documentazione contabile dell'ente, nominare un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A8096

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Azzurra 91 a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Azzurra '91 a r.l.», con sede in Milano, via dell'Aviazione n. 3/87;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 9 gennaio 1998, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Azzurra 91 a r.l.», con sede in Milano, via dell'Avizione n. 3/87, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Azzurra 91 a r.l.», con sede in Milano, via dell'Aviazione n. 3/87, costituita per rogito del notaio dr. Alfonso Ajello di Milano in data 6 febbraio 1991, repertorio n. 109210/21881, registro società 313815, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 14245/253568, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto altri atti di gestione, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e perchè risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A8095

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Bernatese a r.l.», in Monza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «La Bernatese a r.l.», con sede in Monza (Milano), via A. Pennati n. 6;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 20 marzo 1997 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «La Bernatese a r.l.», con sede in Monza (Milano), via A. Pennati n. 6, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «La Bernatese a r.l.», con sede in Monza (Milano), via A. Pennati n. 6, costituita per rogito del notaio dr. Gaetano Gentile di Monza in data 2 marzo 1993, repertorio n. 65962/1888, registro società 51738, tribunale di Monza posizione B.U.S.C. n. 15018/264396, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A8094

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Fra lavoratori San Gennaro a r.l.», in Livraga.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: il decorso del termine e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Fra lavoratori San Gennaro a r.l.», con sede in Livraga (Lodi), via Dante n. 38;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 24 settembre 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Fra lavoratori San Gennaro a r.l.», con sede in Livraga (Lodi), via Dante n. 38, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal-

l'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1972 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Fra lavoratori San Gennaro a r.l.», con sede in Livraga (Lodi), via Dante n. 38, costituita per rogito del notaio dr. Mario Contedini di Codogno in data 7 maggio 1958, repertorio n. 10906/3386, registro società 804, tribunale di Lodi posizione B.U.S.C. n. 2268/61976 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1972 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione e perchè l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A8093

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Adda a r.l.», in Lodi.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: il decorso del termine e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Adda a r.l.», con sede in Lodi, piazza della Vittoria n. 10;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 15 giugno 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Adda a r.l.», con sede in Lodi, piazza della Vittoria n. 10, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci d'esercizio a partire dal 1952, non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 maggio 2000 circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali espresso con nota protocollo n. 84080 dell'8 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Adda a r.l.», con sede in Lodi, piazza della Vittoria n. 10, costituita per rogito del notaio dr. Ambrogio Roncoroni di Milano in data 10 ottobre 1945, repertorio n. 6950/3111, registro società 228, tribunale di Lodi posizione B.U.S.C. n. 2276/3965. è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha depositato i bilanci di esercizio a partire dal 1952, non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A8092

DECRETO 3 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Level - Società cooperativa a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 dicembre 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Level - Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 23 maggio 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771530 del 7 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Level - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sora, costituita a rogito notaio dott. Labate Roberto, in data 6 ottobre 1997, repertorio n. 164330, registro imprese n. 4981 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1758/283628, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 luglio 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A8140

DECRETO 3 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Balsa», in Aversa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 2 settembre 1990 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «La Balsa» con sede in Aversa ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Francesco Adolfo;

Viste le irregolarità nello svolgimento della liquidazione evidenziate nell'accertamento ispettivo effettuato in data 27 aprile 1993;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

L'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939, con studio in Caserta, via S. Martino Parco Carlo III è nominato liquidatore della società cooperativa «La Balsa», con sede in Aversa costituita in data 21 maggio 1975 per rogito Farinaro, in sostituzione del sig. Francesco Adolfo.

Caserta, 3 luglio 2001

Il direttore provinciale: RUGGIERO

01A8294

DECRETO 5 luglio 2001.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Casa del popolo a r.l.», in Casale Monferrato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che i liquidatori sono deceduti senza portare a termine gli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «Casa del popolo a r.l.», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), località Cantone Chiesa costituita in data 17 giugno 1945, per rogito notaio Secondo Caire, registro società n. 1318, già posta in liquidazione *ex*-art. 2448 del codice civile dal 30 gennaio 1990, in sostituzione dei sigg. Angelino Luigi, Cavallone Giuseppe e Rossi Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 5 luglio 2001

Il direttore reggente: SANLORENZO

01A8321

DECRETO 5 luglio 2001.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa 2000 - Società cooperativa agricola fubinese a r.l.», in Fubine.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che il liquidatore non ha provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1924, n. 267;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 22 marzo 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cooperativa 2000 - Società cooperativa agricola fubinese a r.l.», con sede in Fubine (Alessandria), piazza della Repubblica n. 33 costituita in data 14 maggio 1979, per rogito notaio Giambattista Canessa, registro società n. 2778, già posta in liquidazione *ex*-art. 2448 del codice civile dal 24 luglio 1990, in sostituzione del sig. Tedino Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 5 luglio 2001

Il direttore reggente: SANLORENZO

01A8322

DECRETO 5 luglio 2001.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale ottigliese a r.l.», in Ottiglio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che il liquidatore è deceduto senza portare a termine gli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale ottigliese a r.l.», con sede in Ottiglio (Alessandria), via S. Raffaele, costituita in data 7 agosto 1951, per rogito notaio Vincenzo Lavagno, registro società n. 1535, già posta in liquidazione *ex*-art. 2448 del codice civile dal 13 giugno 1971, in sostituzione del sig. Zai Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 5 luglio 2001

Il direttore reggente: SANLORENZO

01A8323

DECRETO 5 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Monte Valle a r.l.», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che il liquidatore non ha provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 22 marzo 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «Monte Valle a r.l.», con sede in Alessandria, piazza Marconi n. 3, costituita in data 28 marzo 1980 per rogito notaio Roberto Gabei, registro società n. 7731, già posta in liquidazione *ex* art. 2448 del codice civile dal 28 novembre 1992, in sostituzione del sig. Penna Maurizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 5 luglio 2001

Il direttore reggente: SANLORENZO

01A8295

DECRETO 5 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Giardiniera a r.l.», in Acqui Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che il liquidatore non ha provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 22 marzo 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «La Giardiniera a r.l.», con sede in Acqui Terme (Alessandria), piazza Addolorata n. 24, costituita in data 28 dicembre 1973 per rogito notaio Ernesto Cassinelli, registro società n. 781, già posta in liquidazione *ex* art. 2448 del codice civile dal 2 ottobre 1975, in sostituzione del sig. Grignaschi Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 5 luglio 2001

Il direttore reggente: SANLORENZO

01A8296

DECRETO 5 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Curtatone 68 a r.l.», in Casale Monferrato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che il liquidatore non ha provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 22 marzo 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «Curtatone 68 a r.l.», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), via G. Mameli n. 2, costituita in data 23 aprile 1968 per rogito notaio Giuseppe Raccuglia, registro società n. 135818, già posta in liquidazione *ex* art. 2448 del codice civile dal 5 agosto 1975, in sostituzione del sig. Maio Graziano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 5 luglio 2001

Il direttore reggente: SANLORENZO

01A8297

DECRETO 6 luglio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Due Ponti s.c. a r.l.», in Vignola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2001, che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore del sodalizio più avanti indicato per irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545 del codice civile la dott.ssa Mirella Guicciardi, con studio legale in Modena, via Canalino, 5, è noniinata commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Due Ponti s.c. a r.l.», con sede in Vignola (Modena), via Pratomavore, 2, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Zanettini Gianfranco.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 6 luglio 2001

Il direttore provinciale: MASSI

01A8298

DECRETO 10 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edile viterbese», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Edile viterbese», con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Luciano D'Alessandro in data 24 novembre 1992, repertorio n. 194734, registro delle società n. 9525, B.U.S.C. n. 1833/262111

Roma, 10 luglio 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

01A8324

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 aprile 2001.

Equipollenza della laurea in economia e gestione dei servizi alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in economia e gestione dei servizi alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici avanzata dalla facoltà di economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 gennaio 2001;

Decreta:

La laurea in economia e gestione dei servizi conferita da Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

p. *Il Ministro per la funzione pubblica*
BRESSA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 237

01A8299

DECRETO 24 maggio 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca per complessive L. 43.938.500.000 di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI, SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 23 gennaio 2001 di cui alla nota n. 379 in data 2 febbraio 2001, riguardante lo stralcio del verbale della citata seduta e contenente i progetti per i quali il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365 P.G. 02, esercizio finanziario 2001;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: TECNOGEN S.C.P.A. - Piana di Monte Verna (Caserta) - (classificata grande impresa).

Progetto: S295-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: ristrutturazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 20 ottobre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 20 ottobre 1999 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 18 ottobre 1999.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 1.550.000.000.

Luogo di svolgimento: Piana di Monte Verna (Caserta).

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 950.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 475.150.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 40,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione:

Entità delle spese ammissibili: L. 156.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella stessa: L. 156.000.000.

Percentuale d'intervento: 75,00%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 2 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 18 ottobre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Stipula del contratto subordinata alla immissione di mezzi freschi per il completo ripianamento delle perdite fino al 31 dicembre 2000 e varo di un piano di risanamento mirato a riportare la Società in non più di due esercizi almeno al pareggio economico.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: VEAM S.R.L. - Arese (Milano) - (classificata grande impresa).

Progetto: S239-P.

Titolo del progetto: connettore circolare elettrico innovativo basato su componenti e materiali plastici compositi ottenuto da un unico processo di stampaggio e con caratteristiche tecniche adatte ad un utilizzo in ambienti estremi.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.186.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 1.186.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.186.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 392.000.000 per ricerca industriale e L. 794.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 476.500.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 158.800.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 33,26%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 34,92%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 1° settembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 13 luglio 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle

attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. - Torino - (classificata grande impresa).

Progetto: S271-P.

Titolo del progetto: nuovo sistema di frazione ibrido parallela per veicoli industriali leggeri.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.430.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 5.430.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.430.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.092.000.000 per ricerca industriale e L. 3.338.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.181.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.060.600.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,63%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,88%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 2 dicembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 settembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CIEMMEO S.R.L. - COSTRUZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ORAFE - Casoni di Mussolente (Vicenza) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S299-P.

Titolo del progetto: nuova macchina modulare automatizzata per la produzione di chiusure per catene ornamentali.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.071.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 2.071.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.071.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 833.000.000 per ricerca industriale e L. 1.238.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.009.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 336.570.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,06%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 48,75%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 27 mesi a partire dal 1° febbraio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25 ottobre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato,

ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CALZATURIFICIO DALBELLO S.R.L. - Casella D'Asolo (Treviso) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S320-P.

Titolo del progetto: realizzazione di un sistema di geometria di posizionamento.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.650.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 1.650.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.650.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 975.000.000 per ricerca industriale e L. 675.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D)*, punti 1, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.145.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 572.800.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,77%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,43%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 25 maggio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25 novembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PIAGGIO & C. S.P.A. - Pontedera (Pisa) - (classificata grande impresa).

Progetto: S324-P.

Titolo del progetto: propulsori ecocompatibili e industrialmente sostenibili per la mobilità urbana in ottica protocollo di Kyoto.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 18.936.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 18.936.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 18.936.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 13.714.000.000 per ricerca industriale e L. 5.222.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 12.679.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 4.226.430.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,11%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,96%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1º marzo 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato,

ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PIAGGIO & C. S.P.A. Pontedera (Pisa) congiuntamente con CONSORZIO PISA RICERCHE - Pisa - (classificata grande impresa).

Progetto: S328-P.

Titolo del progetto: sistema informativo proattivo per la gestione flessibile del manufacturing motori per motoveicoli in ottica multicliente - Sigma.

Quota parte relativa alla Piaggio & C. S.p.a.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.987.300.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 1.987.300.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 691.000.000 per ricerca industriale e L. 1.296.300.000 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.134.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 567.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 53,69%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,10%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Quota parte relativa al Consorzio Pisa Ricerche.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.247.200.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 2.247.200.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.848.000.000 per ricerca industriale e L. 399.200.000 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.576.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 788.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,56%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 70,14%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Entità delle spese ammissibili sull'intero progetto: L. 4.234.465.000.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Durata del progetto: 22 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ORTOGEL S.R.L. - Belpasso (Catania) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S344-P.

Titolo del progetto: l'utilizzo delle scorze di agrumi provenienti da un impianto di trasformazione agrumicola.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.450.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 2.450.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.450.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 2.450.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.289.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 429.730.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 52,62%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1º settembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: LOMBARDINI S.R.L. - Reggio Emilia - (classificata grande impresa).

Progetto: S349-P.

Titolo del progetto: unità di trasmissione automatica a rapporto variabile con continuità.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.450.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 170.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 2.280.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.450.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.022.000.000 per ricerca industriale e L. 1.428.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.331.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 443.800.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,12%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,34%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1º aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ITT INDUSTRIES GALFER S.R.L. - Barge (Cuneo) - (classificata grande impresa).

Progetto: S355-P.

Titolo del progetto: nuovo prodotto e nuovo processo di produzione di materiali d'attrito per sistemi frenanti privi di sostanze nocive.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 7.713.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 65.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 7.648.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 7.648.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 4.310.000.000 per ricerca industriale e L. 3.403.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 4.359.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.453.130.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 53,42%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 56,52%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di eredito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: A.C.R.A.F. - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO S.P.A. - Roma - (classificata grande impresa)

Progetto: S356-P.

Titolo del progetto: innovazione di processo nella produzione di prodotti intermedi per il settore farmaceutico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 8.180.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 850.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 7.330.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 8.180.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.456.000.000 per ricerca industriale e L. 4.724.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 2, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 5.314.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.771.470.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,56%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,97%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PROXIMA S.R.L. - Prato - (classificata piccola/-media impresa).

Progetto: S377-P.

Titolo del progetto: controllore per motori a 10 assi con presenza di bus di campo a bordo (Can-Bus con protocollo Can-Open e Device.Net) per automazione industriale.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 270.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 270.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 270.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 270.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 114.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 114.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 42,28%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 10 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SIDERIPALI S.P.A. - Anagni (Frosinone) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S389-P.

Titolo del progetto: ricerca ed indagini critiche e sperimentali per la realizzazione di pali monostelo in acciaio per linee elettriche ad alta tensione a 380 KV con caratteristiche idonee a diminuire le dimensioni trasversali, per contenere l'impatto ambientale e contenere gli effetti delle emissioni elettromagnetiche: conseguente studio, progettazione e realizzazione di prototipi con diverse caratteristiche per la verifica della fattibilità industriale.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.766.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 728.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lett. *c)*, L. 3.038.000.000;

in zona obiettivo 2, L. 0;

in zona phasing out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.038.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.946.000.000 per ricerca industriale e L. 1.820.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.595.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 531.770.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 42,27%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 42,36%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 32 mesi a partire dal 1° maggio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 31 gennaio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SINTEL S.P.A. - Salerno - (classificata grande impresa).

Progetto: S400-P.

Titolo del progetto: oltre la firma digitale: progettazione e realizzazione di un'infrastruttura per una nuova generazione di applicazioni sicure su rete pubblica.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.049.667.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lett. *a)*, L. 9.049.667.000;

in zona art. 87, par. 3, lett. *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2, L. 0;

in zona phasing out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 9.049.667.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 6.033.967.000 per ricerca industriale e L. 3.015.700.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 6.019.500.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.006.500.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,67%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,52%. Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1º ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: AHLSTROM ASCOLI S.R.L. - Torino - (classificata grande impresa).

Progetto: S403-P.

Titolo del progetto: studio e sviluppo di una innovativa tipologia di carte monopatinate con elevate caratteristiche meccaniche, estetiche e di stampabilità, destinata ad utilizzi speciali.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.137.600.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;
in zona art. 87, par. 3, lett. *a)*, L. 0;
in zona art. 87, par. 3, lett. *c)*, L. 4.137.600.000;
in zona obiettivo 2, L. 0;
in zona phasing out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.137.600.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.438.000.000 per ricerca industriale e L. 2.699.600.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.605.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 535.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 38,69%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 38,79%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 25 giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 17 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 43.938.500.000 (euro 22.692.341,46) di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7365, PG02, esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A8099

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2001.

Esami finali dei diplomi universitari dell'area sanitaria - anno accademico 2000-2001.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a nonna dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 26 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della Sanità;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del richiamato decreto, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse, relativi all'anno accademico 2000-2001, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2001 e marzo-aprile 2002. Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'università e della ricercascientifica e tecnologica - servizio autonomia universitaria e studenti e al Ministero della sanità - dipartimento delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3.

Sono a carico delle università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti di cui all'art. 2.6 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, per i quali si applicano le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 5 luglio 2001

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della sanità
SIRCHIA

01A8088

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 2001.

Criteri per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, al consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ai commi 15 e seguenti, che prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale viene istituito il consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Visto, in particolare, il comma 6 del suddetto art. 2, che prevede la concessione al consorzio obbligatorio, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti individuati al comma 1 dello stesso art. 2, le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di 6 miliardi;

Preso atto che il consorzio obbligatorio si è costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione consorzio Infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1997, è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che modifica il comma 6 dell'art. 2 disponendo che le agevolazioni vengano riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'ottanta per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti;

Considerato che il citato art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione, mediante decreto di natura non regolamentare, delle spese ammissibili e delle modalità di erogazione del contributo in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e la deliberazione CIPE 6 agosto 1999 che devolve al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione degli indirizzi per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986;

Ritenuto che la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, che al punto 1) ha disciplinato le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal citato comma 6 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, deve intendersi superata dalla nuova disciplina introdotta dal citato art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Decreta:

Art. 1.

Soggetto beneficiario

1. Soggetto beneficiario delle agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, così come modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è il consorzio obbligatorio istituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, e costituitosi in data 10 luglio 1997, con la denominazione «Consorzio Infomercati».

Art. 2.

Stanziamento disponibile e misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono riconosciute, nel limite massimo di 6 miliardi di lire, nella forma di un contributo in conto capitale pari all'ottanta per cento delle spese ammesse per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti individuati al comma 1 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421.

Art. 3.

Modalità di concessione delle agevolazioni

1. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto il consorzio obbligatorio istituito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, denominato «Consorzio Infomercati», presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione alle agevolazioni corredata da un dettagliato programma di investimenti e da uno studio sulla fattibilità economico-finanziaria dell'iniziativa.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delibera la concessione delle agevolazioni, sentita la commissione di esperti di cui al punto 2) della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988.

Art. 4.

Spese agevolabili

1. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti tipologie di spese:

a) spese relative alla realizzazione della sede:

1) costruzione o acquisto dell'immobile;

2) locazione finanziaria dell'immobile con riscatto finale;

3) ristrutturazione dei locali;

4) acquisto degli arredi e delle attrezzature d'ufficio;

b) spese relative al raggiungimento dei compiti istituzionali:

1) studio di fattibilità;

2) analisi e sviluppo della codifica unificata;

3) progettazione di massima e macro analisi;

4) analisi sistemi informativi dei mercati e valutazione della collegabilità ottimale;

5) progettazione esecutiva ed analisi;

6) realizzazione del sistema informativo;

7) progettazione e realizzazione del sito Internet;

8) acquisto o locazione finanziaria di hardware di base e dedicato alle reti;

9) acquisto software di base e di supporto;

10) acquisto o locazione finanziaria di apparati e software di telecomunicazione;

11) acquisto e sviluppo software applicativo;

12) avviamento del sistema e delle procedure operative di gestione del consorzio;

13) promozione del sistema telematico Infomercati.

2. Le attrezzature acquistate devono essere di nuova fabbricazione. Le spese effettuate mediante locazione finanziaria sono agevolabili per l'importo relativo al costo di acquisto dell'immobile o dei beni.

3. Le dotazioni hardware acquisite, comprensive del software di base, dovranno rispondere a tutti gli standard di sicurezza e qualità vigenti all'atto dell'installazione. In particolare:

a) tutti gli strumenti di tipo hardware utilizzati dovranno essere rispondenti agli standard ISO, o equivalenti, per quanto riguarda le norme di sicurezza e prevenzione infortuni;

b) tutti gli apparati dovranno essere installati a norme di sicurezza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni e garantire il funzionamento nelle normali condizioni d'uso senza richiedere interventi particolari sulla rete di alimentazione elettrica o sui normali impianti di climatizzazione dei locali;

c) tutti i sistemi hardware appartenenti alla classe dei «personal computer» dovranno essere compatibili WIN ed essere basati su processore Pentium III 800 Mhz Intel, AMD, equivalente o superiore (secondo le evoluzioni tecnologiche intervenute fino al momento dell'installazione);

d) tutti gli altri componenti hardware di sistema o di rete dovranno essere compatibili con gli standard di mercato al momento dell'installazione;

e) tutti i sistemi dovranno essere dotati di gruppi di continuità in grado di sostenere i sistemi stessi per il tempo necessario ad effettuare una regolare chiusura di tutte le elaborazioni in corso e garantire, alla ripartenza, l'integrità delle informazioni contenute nelle banche dati locali;

f) tutti i sistemi principali dovranno essere dotati di sistemi di protezione dei dati su disco con recupero a caldo degli stessi (es.: mirroring) e di opportuni strumenti di archiviazione esterna (es.: streamer).

Art. 5.

Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in tre quote, pari rispettivamente al 25%, al 50% ed al saldo del contributo concesso.

2. L'erogazione della prima quota, pari al 25%, è effettuata come anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del coordinamento per gli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta. La fidejussione bancaria, che dovrà essere predisposta sulla base del modello allegato al presente decreto, potrà essere svincolata con l'erogazione a saldo del contributo.

3. L'erogazione della seconda quota, pari ad un ulteriore 50% del contributo concesso, è effettuata previa presentazione della seguente documentazione:

a) relazione tecnica, sottoscritta dal consorzio Infomercati, che documenti lo stato di avanzamento del progetto per un importo corrispondente al 50% dell'investimento;

b) copia autenticata delle fatture o di idonea documentazione attestante la spesa. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria copia autenticata del contratto di leasing;

c) dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria dichiarazione della società di leasing che attesti il regolare pagamento di canoni già maturati.

4. L'erogazione del saldo è effettuata al completamento dell'investimento, previa acquisizione di relazione di accertamento di cui al successivo punto 6), e presentazione della seguente documentazione:

a) relazione tecnica, sottoscritta dal consorzio Infomercati, che documenti il completamento del progetto;

b) copia autenticata delle fatture o di idonea documentazione attestante la spesa. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria copia autenticata del contratto di leasing;

c) dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria dichiarazione della società di leasing che attesti il pagamento di canoni per un importo pari almeno al 50% del corrispettivo.

5. La realizzazione del programma di investimenti deve essere ultimata entro tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni. Detto termine potrà essere prorogato per un massimo di due anni nel caso di effettiva e motivata necessità.

6. La realizzazione finale del programma di investimento, la conformità dello stesso al progetto approvato e l'effettivo funzionamento sono accertate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante visita ispettiva di propri funzionari all'uopo incaricati.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di erogazione di ciascuna quota di contributo è di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici.

Art. 6.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono revocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) qualora, per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di completamento del progetto;

c) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attività istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;

d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni. Detto termine potrà essere prorogato per un massimo di due anni nel caso di effettiva e motivata necessità.

2. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti all'erario rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorati degli interessi legali vigenti alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data al versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Industria commercio e artigianato, foglio n. 304

ALLEGATO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni previste al consorzio Infomercati dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n.421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Schema di garanzia fidejussoria

Spett.le Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.C.I.I. - ROMA

Premesso che:

a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste al consorzio Infomercati dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono disciplinate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 2001;

b) l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale prevede che l'erogazione del contributo in conto capitale avvenga in tre quote, pari rispettivamente al 25%, al 50% ed al saldo del contributo concesso;

c) il successivo comma 2 dello stesso art. 5 stabilisce che l'erogazione della prima quota, pari al 25%, è effettuata come anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del coordinamento per gli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta, da rilasciare conformemente allo schema tipo predisposto dal Ministero ed allegato al decreto ministeriale del 31 maggio 2001;

d) la garanzia dovrà coprire, entro i limiti dell'importo garantito i casi di revoca previsti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2001, ovvero i casi in cui:

1) per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

2) il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attività istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;

3) l'iniziativa non venga ultimata entro i tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni o gli ulteriori due anni di proroga concessi in caso di effettiva e motivata necessità;

e) al momento della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, ivi inclusa quella a saldo, la garanzia fidejussoria deve essere estesa anche agli importi di cui è richiesta l'erogazione. La garanzia dovrà avere una durata di anni tre, con obbligo di rinnovo di anno in anno fino al primo anno successivo al pagamento a saldo. Tale garanzia sarà svincolata solo sulla base di comunicazione del Ministero in tal senso, in seguito ad esito positivo dell'accertamento finale di spesa e dei successivi controlli.

Tutto ciò premesso
che forma parte integrante del presente atto

Il/La sottoscritto/a.. (1)
(in seguito indicata per brevità «banca») con sede legale in ....
iscritto/a nel registro delle imprese di ....al n....................
iscritto/a all'albo/elenco .... (2), a mezzo dei sottoscritti signori:
.............................nato a ....il ....
.............................nato a ....il ....
nella loro rispettiva qualità di .... ,
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del contraente consorzio Infomercati ed a favore del Ministero Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione dell'anticipazione/pagamento di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro ....
(diconsi lire/euro ....),
oltre alla rivalutazione ed alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora il contraente consorzio Infomercati non abbia provveduto a restituire, in tutto od in parte, l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 31 maggio 2001 tali da far risultare il contraente consorzio Infomercati debitore, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione/pagamento intermedio/pagamento a saldo. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base del-

l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso.

2. La banca si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre i quindici giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche sull'eventualità di opposizione proposta dal contraente consorzio Infomercati o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il consorzio Infomercati stesso sia nel frattempo in stato di liquidazione volontaria, o sottoposto a procedure concorsuali.

3. La garanzia copre, entro i limiti dell'importo garantito, i casi di revoca previsti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2001, ovvero i casi in cui:

a) per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria, si trovi sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attività istituzionale prevista dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421;

c) l'iniziativa non venga ultimata entro i tre anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni o gli ulteriori due anni di proroga concessi in caso di effettiva e motivata necessità.

4. Il presente atto ha durata di anni tre, dall'erogazione dell'anticipazione del contributo, con obbligo di rinnovo di anno in anno fino al primo anno successivo al pagamento a saldo, fermo restando che decorso un anno dal pagamento a saldo la fidejussione, se non escussa, si riterrà priva di ogni effetto.

5. La garanzia dovrà essere estesa, al momento della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, ivi inclusa quella a saldo, anche agli importi di cui si chiede l'erogazione. Tali garanzie potranno essere svincolate solo sulla base di comunicazione del Ministero in tal senso, in seguito ad esito positivo dell'accertamento finale di spesa e dei successivi controlli.

6. L'ammontare della fidejussione potrà essere periodicamente ridotto in relazione al valore degli interventi ritenuti ammissibili al contributo, a seguito di verifica e controllo dei medesimi da parte del Ministero che provvederà a darne comunicazione al consorzio Infomercati ed alla banca.

7. La sottoscritta banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il contraente consorzio Infomercati e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

8. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero, non sia comunicato al contraente consorzio Infomercati che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

Il fidejussore
....

Il contraente
....

---

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica.

(2) Indicare gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia.

01A8620

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2001.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Enterprise e Nuova Acqua Donata S.r.l.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1998 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.a. Enterprise è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Patrizio Schmidlin;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1998 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Nuova Acqua Donata, collegata alla S.p.a. Enterprise, ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Patrizio Schmidlin;

Preso atto del decesso del dott. Patrizio Schmidlin e della conseguente necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per le società sopra citate;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Enterprise e della Nuova Acqua Donata S.r.l. è nominato commissario l'avv. Carmelo Alessio nato a Palmi (Reggio Calabria) il 31 marzo 1935.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

01A8666

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela vini D.O.C. «Colli Piacentini» costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Piacentini» e dei vini I.G.T. «Voltidone» e «Terre di Veleja».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 2 febbraio 2000 dal consorzio tutela vini D.O.C. «Colli Piacentini», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Piacentini» e dei vini I.G.T. «Valtidone» e «Terre di Veleja», con sede in Piacenza, presso la Camera di commercio, piazza Cavalli n. 35, già incaricato limitatamente alla D.O.C. «Colli Piacentini» a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 28 maggio 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confennare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata D.O.C. «Colli Piacentini» ed anche nei confronti delle I.G.T. «Valtidone» e «Terre di Veleja» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e di vini I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela vini D.O.C. «Colli Piacentini», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Piacentini» e dei vini I.G.T. «Valtidone» e «Terre di Veleja», con sede in Piacenza, presso la camera di commercio, piazza Cavalli n. 35, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 28 maggio 2001.

Art. 2.

È confermato al consorzio tutela vini D.O.C. «Colli Piacentini» l'incarico di svolgere nei riguardi della D.O.C. «Colli Piacentini» ed anche nei confronti delle I.G.T. «Valtidone» e «Terre di Veleja», le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e di vini I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vini D.O.C. «Colli Piacentini» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A8137

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio denominato «Istituto Marchigiano di Tutela», costituito per la tutela delle DOC dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Lacrima di Morro d'Alba, Rosso Conero, Esino, Vernaccia di Serrapetrona e Colli Maceratesi, in Maiolati Spontini.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 27 ottobre 1999 dal consorzio denominato Istituto Marchigiano di Tutela, costituito per la tutela delle DOC dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Lacrima di Morro d'Alba, Rosso Conero, Esino, Vernaccia di Serrapetrona e Colli Maceratesi, con sede in Maiolati Spontini (Ancona), fraz. Moie, via L. Ariosto n. 67, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 25 maggio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio denominato Istituto Marchigiano di Tutela, costituito per la tutela delle DOC dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Lacrima di Morro d'Alba, Rosso Conero, Esino, Vernaccia di Serrapetrona e Colli Maceratesi, con sede in Maiolati Spontini (Ancona), fraz. Moie, via L. Ariosto n. 67, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 30 dicembre 2000.

Art. 2.

Il consorzio denominato «Istituto Marchigiano di Tutela» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela «Istituto Marchigiano di Tutela» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A8300

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela vino DOC «Gravina», in Gravina di Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari

di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 10 giugno 1999 dal consorzio tutela vini DOC della Murgia Carsica - Gravina - Gioia del Colle, con sede in Gravina in Puglia (Bari), via Fratelli Cervi n. 12, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio con nota del 10 giugno 2001 ha trasmesso il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale e che con la stessa delibera di assemblea straordinaria ha modificato la propria denominazione in «Consorzio di tutela del vino DOC Gravina», limitando la propria attività alla tutela del relativo vino DOC;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela vino DOC «Gravina», con sede in Gravina in Puglia (Bari), via Fratelli Cervi n. 12, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 10 giugno 2001.

Art. 2.

Il consorzio tutela vino DOC «Gravina» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla denominazione di origine controllata del vino «Bianco Gravina», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vino DOC «Gravina» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A8301

DECRETO 6 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 134/98 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla regione siciliana, sentiti i richiedenti la DOP di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del

14 luglio 1998 n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede legale in via Montebello, 8 - 00185 Roma, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 134/98.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A8138

DECRETO 6 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1904/00 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla A. PROL, di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «Agroqualità», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede legale in via Montebello, 8 - 00185 Roma, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CE n. 1904/2000.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A8139

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo della «Giornata vittime degli incidenti sul lavoro», nel valore di lire 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1992, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del commemorativo della «Giornata delle vittime degli incidenti sul lavoro»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 dl regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo commemorativo della «Giornata delle vittime degli incidenti sul lavoro», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» - «€ 20,66».

La vignetta riproduce, su un prato stilizzato, una rosa dalla quale si stacca un petalo, a rappresentare gli incidenti che possono accadere sul lavoro provocando danni irreversibili; in alto, sullo sfondo, sono raffigurate le sagome di tre lavoratori, ciascuno impegnato in una specifica attività.

Completano il francobollo la leggenda «GIORNATA VITTIME INCIDENTI SUL LAVORO» la scritta «ITALIA» ed il valore «800» - «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale del servizio centrale
per gli affari generali e la qualità dei processi
e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A8282

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», nel valore di lire 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1992, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: policromia a cinque colori; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» - «€ 20,66».

La vignetta raffigura, su cerchi concentrici che si ripetono anche sullo sfondo, profili umani che idealmente ruotano intorno ai capisaldi su cui si fonda la «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; all'interno di un profilo, su cerchi che presentano colorazione diversa, sono riportate le scritte «DIGNITÀ», «LIBERTÀ», «UGUAGLIANZA», «SOLIDARIETÀ», «CITTADINANZA», «GIUSTIZIA»; in basso, a destra, è riprodotto il logo della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Completano il francobollo le leggende «UNIONE EUROPEA» e «CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI» la scritta «ITALIA» ed il valore «800» e «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale del servizio centrale
per gli affari generali e la qualità dei processi
e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A8283

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del 50º anniversario della costituzione del Panathlon International, nel valore di lire 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1992, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebra-

tive e commemorative nell'anno 2001, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 50° anniversario della costituzione del Panathlon International;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo del 50° anniversario della costituzione del Panathlon International, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13×14; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» - «€ 20,66».

La vignetta riproduce, su fondo blu, il logo del Panathlon International, sopra il quale sono riportate, in sovrapposizione, la scritta «VENEZIA» e le date «1951» «2001», parzialmente intrecciate, realizzazione grafica per il 50° anniversario dell'organismo internazionale sportivo.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «800» - «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale del servizio centrale
per gli affari generali e la qualità dei processi
e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A8284

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Tommaso di sèr Giovanni di Mòne Cassai detto Masaccio, nel VI centenario della nascita, nel valore di lire 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE
GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1992, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Tommaso di sèr Giovanni di Mòne detto Masaccio, nel VI centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo commemorativo di Tommaso di sèr Giovanni di Mòne Cassai detto Masaccio, nel VI centenario della nascita, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» - «€ 20,66».

La vignetta riproduce, entro una cornice lineare dorata, un particolare dell'affresco denominato «San Pietro risana gli infermi con la propria ombra», relativo al celebre ciclo pittorico che il Masaccio realizzò nella Cappella Brancacci di Santa Maria del Carmine, in Firenze.

Completano il francobollo le leggende «S. PIETRO RISANA GLI INFERMI CON LA PROPRIA OMBRA», «MASACCIO 1401-1428» e «CAPPELLA BRANCACCI - CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE - FIRENZE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» e «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A8285

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 maggio 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi relativi all'anno 1997, nel settore del trasporto pubblico locale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante: «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1°, della stessa legge n. 472/1999, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 011/TPL del 27 giugno 2000, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per l'anno 1999 e sino al 2013,

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 1279 del 30 marzo 2001, con il quale è affidata al capo dell'unità di gestione, APC per l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1251;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di L. 35.000.000.000, così come ripartita alla colonna 5, della tabella C allegata al menzionato decreto dirigenziale 11/TPL/2000;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di L. 35.000.000.000 sul capitolo 1251 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.6. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2001, a favore delle regioni a statuto ordinario.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario (Cap. 1251)	Quota 2001	c/c n.
Abruzzo	1.426.000.000	31195
Basilicata	988.000.000	31649
Calabria	862.000.000	31789
Campania	7.335.000.000	31409
Emilia-Romagna	1.300.000.000	30864
Lazio	8.098.000.000	31183
Liguria	2.911.000.000	32211
Lombardia	5.668.000.000	30268
Marche	408.000.000	31118
Molise	93.000.000	31207
Piemonte	1.572.000.000	31930
Puglia	1.071.000.000	31601
Toscana	1.734.000.000	30938
Umbria	269.000.000	31068
Veneto	1.265.000.000	30522
TOTALE	35.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente generale: RICOZZI

01A8308

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 17 luglio 2001.

Individuazione del trattamento dei dati sensibili e relative tipologie eseguibili. (Disposizione n. 8838).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'INFN;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 7007 del 30 novembre 2000, con la quale sono stati individuati i dati sensibili che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, in relazione alle finalità di pubblico interesse connesse alle attività svolte dall'INFN, secondo i tipi descritti nelle tabelle allegate alla predetta deliberazione;

Vista la nota dell'Istituto del 1° marzo 2001, prot. n. 006371, con la quale la deliberazione n. 7007 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;

Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge n. 168/1989 e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

Che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, della deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 7007, adottata nella riunione del 30 novembre 2000.

Frascati, 17 luglio 2001

Il Presidente: IAROCCI

ALLEGATO

CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 7007

Il consiglio direttivo dell'istituto nazionale di fisica nucleare riunito in Roma il 30 novembre 2000, alla presenza di n. 35 dei suoi componenti su un totale di n. 35;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la delibera del consiglio direttivo n. 6389 del 26 marzo 1999 che ha individuato l'Istituto nazionale di fisica nucleare quale titolare del trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 22, comma 1, della predetta legge che definisce come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di alto genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto l'art. 22, comma 3, della medesima legge n. 675/1996 così come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il quale dispone che il trattamento dei dati personali sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;

Visto il capo II del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, contenente disposizioni integrative della legge n. 675/1996, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici che individua le finalità di rilevante interesse pubblico connesse alle attività delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 22, comma 3-*bis*, della legge n. 675/1996 introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999, secondo il quale, nei casi in cui è specificata la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e le operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi;

Considerato quanto affermato dal garante per la protezione dei dati personali nel comunicato del 15 dicembre 1999, circa la necessità che l'atto con il quale i soggetti pubblici identificano i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, abbia natura regolamentare «dal momento che si disciplina una materia incidente sui diritti e le libertà personali»

Visti i chiarimenti forniti dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare DAGL/643 Pres 2000 in merito ad alcuni aspetti applicativi del decreto legislativo n. 135/1999;

Sentita la giunta esecutiva del 26 ottobre 2000 e del 29 novembre 2000;

Con voti favorevoli n. 35;

Delibera:

I dati sensibili che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, in relazione alle finalità di pubblico interesse connesse alle attività svolte dall'INFN, sono individuati secondo i tipi descritti nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante.

La presente deliberazione verrà inviata, a cura del presidente dell'Istituto, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma di quanto previsto dall'art 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ALEGATO

ATTIVITA'	FINALITA' di interesse pubblico perseguite	TIPO DI DATI SENSIBILI TRATTATI	TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI			
			RACCOLTA DEI DATI	TIPO DI TRATTAMENTO INTERNO	TIPO DI TRATTAMENTO ESTERNO	TRATTAMENTO STATICO O DINAMICO
Gestione del Personale (Assunzione e Carriera)	Formazione, assunzione collocamento obbligatorio, appartenenza a categorie protette (Art.9 D.Lgs 135/99)	Dati relativi allo stato di salute e dati giudiziari	Presso interessato ed altre amministrazioni	Registrazione, organizzazione, conservazione	Comunicazione	Trascrizione, elaborazione
Gestione del Personale	Attività inerenti malattie professionali, invalidità, infermità, gravidanza, puerperio, infortuni (Art.9,13 D.Lgs135/99)	Dati relativi allo stato di salute	Presso interessato ed altre amministrazioni	Registrazione, organizzazione, conservazione	Comunicazione	Elaborazione
Gestione del Personale	Riconoscimento causa di servizio, equo indennizzo (art.9 D.Lgs 135/99)	Dati relativi allo stato di salute	Presso interessato ed altre amministrazioni	Registrazione, organizzazione, conservazione	Comunicazione	Elaborazione
Gestione del Personale (Obblighi sindacali)	Trattenute sindacali (art.22 D.Lgs 135/99)	Appartenenza sindacale	Presso interessato, sindacati	Registrazione, organizzazione, conservazione	Comunicazioni al sindacato e ad altre amministrazioni	Trascrizione, elaborazione

ATTIVITA'	FINALITA' di interesse pubblico perseguite	TIPO DI DATI SENSIBILI TRATTATI	TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI			
			RACCOLTA DEI DATI	TIPO DI TRATTAMENTO INTERNO	TIPO DI TRATTAMENTO ESTERNO	TRATTAMENTO STATICO O DINAMICO
Gestione del Personale (Obblighi sindacali)	Garanzia dei diritti sindacali (Art.22 D.Lgs 135/99)	Appartenenza sindacale	Presso interessato, sindacati	Registrazione, organizzazione, conservazione	Comunicazione al sindacato e ad altre amministrazioni	Trascrizione, elaborazione
Gestione del Personale	Rilascio permessi per esercizio diritti politici (art.22 L. 675/96)	Appartenenza politica	Presso interessato ed altre amministrazioni	Registrazione, conservazione	Comunicazione	Trascrizione
Gestione del Personale (Materia fiscale)	Assistenza fiscale (art.10 D.Lgs 135/99)	Dati relativi allo stato di salute, ed alla appartenenza religiosa, sindacale e politica	Presso interessato	Registrazione	Comunicazione	Elaborazione
Gestione del Personale	Concessione di benefici assistenziali e sociali (art.9 D.lgs 135/99)	Dati relativi allo stato di salute	Presso interessato	Registrazione, organizzazione, conservazione	Comunicazioni	Trascrizione, elaborazione

ATTIVITA'	FINALITA' di interesse pubblico perseguite	TIPO DI DATI SENSIBILI TRATTATI	TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI			
			RACCOLTA DEI DATI	TIPO DI TRATTAMENTO INTERNO	TIPO DI TRATTAMENTO ESTERNO	TRATTAMENTO STATICO O DINAMICO
Gestione del Personale	Igiene e sicurezza sul lavoro (Art.9 D.Lgs 135/99)	Dati relativi allo stato di salute, nonché dati inerenti fattori di rischio quali dati dosimetrici ed altri	Presso interessato ed altre amministrazioni	Registrazione, organizzazione elaborazione, conservazione	Comunicazione	Trascrizione, elaborazione
Gestione del Personale	Accertamento di responsabilità civile, disciplinare, contabile (art. 24 L. 675/96)	Dati relativi allo stato di salute, ad appartenenze politiche, sindacali o religiose	Presso interessato ed altre amministrazioni	Registrazione, organizzazione, conservazione	Comunicazione	Elaborazione
Contratti ed appalti	Obblighi in materia di certificazioni antimafia (Aut.Garante n. 7/99)	Certificazioni ed attestazioni antimafia ed altri dati giudiziari	Presso interessato ed altre amministrazioni	Registrazione, organizzazione, conservazione	Comunicazione	Elaborazione
Gestione del Personale Contratti ed appalti	Risposte ad interrogazioni parlamentari (art.8 D.Lgs 135/99)	Dati sensibili	Presso interessato, altre amministrazioni	Registrazione	Comunicazioni	Trascrizione

01A8626

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2001.

Definizione della competenza degli uffici locali di Torino, in materia di atti pubblici e scritture private autenticate - Proroga dei termini di riesame.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Non essendo ancora emerse le condizioni per un deliberato congiunto con il consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, ritenendo opportuno prorogare ulteriormente i tempi di validità della suddivisone già disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato;

Dispone:

1. La competenza degli uffici circoscrizionali locali di Torino, relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreti del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, n. 00/71073 dell'11 luglio 2000 e n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, è prorogata fino al 31 gennaio 2002 e sarà confermata o modificata entro tale termine a seguito di un esame congiunto tra le due parti;

1.1 Il consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del 2° ufficio circoscrizionale;

1.2 In deroga del punto 1.1 sopra citato, vengono accolte le istanze presentate dai notai di nuova nomina: Barbara Bottici e Francesco Pene Vidari, in cui chiedono di essere assegnati alla competenza del 3° ufficio circoscrizionale, in quanto entrati in associazione con notai attualmente già collegati con detto ufficio.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2001, la competenza per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate dei notai Barbara Bottici e Francesco Pene Vidari sono attribuite all'ufficio locale di Torino 3.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999.

Con il decreto del direttore regionale n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 2000, oltre a confermare questa suddivisione territoriale veniva prorogata fino al 31 gennaio 2001.

Con il decreto del direttore regionale n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 22 gennaio 2001, oltre a confermare la precedente suddivisione territoriale veniva prorogata ulteriormente fino al 31 luglio 2001.

Considerato il ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dal notaio Re Gianfranco, nella qualità di presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, per conto dei notai Maria Pia Ansalone, Salvatore Barbagallo, Sandra Beligni Annese, Angelo Berruto, Candido Calcagnile, Leonardo Cappetta, Patrizia Cauchi, Giuseppe De Matteis Tortora, Giancarlo Grassi Reverdini, Giorgio La Placa, Pierangelo Martucci, Luigi Mazzucco, Diego Pastore, Alberto Pregno, Grazia Prevete, Mario Sicignano e Mario Travostino, contro tale suddivisione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 3 luglio 2001

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

01A8313

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 28 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 5 maggio 1989 e, in particolare, l'art. 16;

Visto lo statuto dell'ateneo, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Rilevata la necessità di procedere alla modifica dello statuto per adeguarne i contenuti a quanto disposto dal predetto decreto ministeriale in tema di autonomia didattica degli atenei;

Viste le proposte di modifica dello statuto approvate dal senato accademico nelle sedute del 20 dicembre 2000 e 17 gennaio 2001;

Visto il parere favorevole con alcune osservazioni espresso dal M.U.R.S.T. con nota di prot. 1096 del 23 marzo 2001;

Vista la delibera di adeguamento alle osservazioni ministeriali adottata dal senato accademico nella seduta del 16 maggio 2001;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della citata legge 5 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1996), viene modificato nella maniera seguente:

«Art. 3.

Regolamenti

I commi 5 e 6 vengono modificati come segue:

5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo e al controllo della gestione, nonché le connesse responsabilità. È deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, dopo aver acquisito il parere dei dipartimenti e delle facoltà che dovrà pervenire entro trenta giorni dall'invio della richiesta.

6. Il regolamento didattico di ateneo disciplina lo svolgimento degli studi secondo le norme in vigore nonché dei corsi e delle attività formative di cui al titolo IV, attivati presso l'università. Contiene i criteri per il riconoscimento dei *curricula* degli studenti e, ai fini della carriera didattica, delle attività svolte dai docenti. È deliberato dal senato accademico, sentite le strutture didattiche (3).

Art. 5.

Titoli universitari

I commi 1 e 2 vengono modificati come segue:

1. L'Università rilascia i titoli previsti dalla normativa in vigore.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari, le facoltà regolamentano il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.

Viene inserito il seguente art. 8, con conseguente scorrimento dei successivi articoli.

Art. 8.

Pari opportunità

L'Università istituisce un comitato per le pari opportunità che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia.

Art. 9.

Attività di valutazione

Il comma 4 viene modificato come segue:

4. Il nucleo di valutazione è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore. È composto da cinque a sette membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

Il punto *e)* del comma 4 viene modificato come segue:

e) dieci membri designati dal senato accademico (di cui due rappresentanti del personale tecnico amministrativo) che possiedano adeguate competenze o comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e della organizzazione.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

I commi 1, 2 e 3 vengono modificati come segue:

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore. I suoi membri durano in carica quattro anni, non sono revocabili, salvo inadempienza.

2. Il collegio è composto da 3 a 5 revisori nominati dal consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina del presidente. Dei componenti fanno parte:

a) almeno uno tra gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili;

b) almeno uno della ragioneria generale dello stato o ad essa gradito;

c) almeno uno del M.U.R.S.T.

Gli altri componenti devono essere esperti di comprovata qualificazione in materia, che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'università.

3. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni ivi compresi gli storni.

Art. 17.

Attività didattiche svolte nell'Università

I commi 1 e 2, vengono modificati come segue:

1. Nell'Università vengono svolti:

a) corsi per il conseguimento dei titoli previsti dalla normativa vigente.

2. L'Università può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e tirocini;

c) corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale;

d) corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo.

Art. 18.

Facoltà

La lettera *n)* del comma 3 viene modificata come segue:

n) l'ammissione ai singoli corsi di studenti;

La lettera *o)* dello stesso comma 3 viene eliminata.

Il comma 4 viene modificato come segue:

4. Per le deliberazioni di cui alle lettere *e)*, *f)*, *i)* ed *m)* del precedente comma devono essere sentiti i consigli dei corsi di studio interessati.

Art. 19.

Commissione didattica di facoltà e di Ateneo

Viene riformulato come segue:

"Art. 19 *(Commissione didattica paritetica di facoltà e commissione di garanzia didattica di Ateneo)*. — 1. Il consiglio di facoltà istituisce una commissione didattica paritetica con funzioni di confronto fra docenti e studenti sulle problematiche relative all'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi connessi.

2. È istituita la commissione di garanzia didattica di ateneo con funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni didattiche paritetiche di facoltà.

3. Composizione e funzioni delle commissioni didattiche paritetiche di facoltà e della commissione di garanzia didattica di Ateneo sono disciplinate dal regolamento didattico".

Art. 22.

Consiglio di facoltà

Il comma 2 viene riformulato come segue:

2. Il consiglio di facoltà può delegare compiti di ordinaria amministrazione al consiglio di presidenza. Può delegare altresì l'esercizio di proprie funzioni ai consigli dei corsi di studio o a commissioni formate nel proprio seno.

Art. 24.

Consigli di corso di laurea o di indirizzo

Viene riformulato come segue:

"Art. 24 *(Consigli di classe)*. — 1. Nelle facoltà che comprendono più classi di laurea sono istituiti i consigli di classe. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina le modalità di raggruppamento in unico consiglio di più consigli di classe.

2. I consigli di classe esercitano le funzioni previste dal regolamento didattico di Ateneo e quelle eventualmente loro delegate dalle facoltà.

3. Fanno parte del consiglio di classe le seguenti componenti proprie dei corsi di studio per i quali esso è competente:

a) i docenti afferenti al/ai corso/i di studio;

b) tre rappresentanti degli studenti

c) il rappresentante del personale tecnico amministrativo.

4. Le modalità di elezione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del consiglio di classe.

5. Ogni consiglio di classe elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente.

6. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice nelle convocazioni successive.

7. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovraintende alle attività dei corsi di studio afferenti alla/e classe/i. Dura in carica quattro anni".

Art. 25.

Consigli di corso di diploma

Viene sostituito dal seguente:

"Art. 25 *(Altre strutture didattiche)*. — 1. Il senato accademico può, su proposta delle facoltà, istituire strutture didattiche a supporto di specifiche iniziative (quali master, ecc...). A tali strutture si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 24".

Art. 26.

Scuole di specializzazione

Il punto *c)* del comma 6 viene modificato come segue:

c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni dei presidenti dei consigli di classe e svolge le altre funzioni previste dallo statuto della scuola.

Art. 31.

Corsi di orientamento degli studenti

Il comma 1 viene modificato come segue:

1. L'Università, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, di enti pubblici, le associazioni produttive e sindacali, enti ed organismi operanti in materia di formazione professionale, realizza le attività di orientamento degli studenti per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione, e per la diffusione di notizie ed informazioni utili sulle strutture, le attività ed i servizi universitari.

Art. 32.

Servizi didattici integrativi

Al comma 1 vengono inseriti i seguenti punti:

e) corsi per il recupero di debiti formativi e per standardizzare i requisiti di accesso all'università;

f) corsi di informatica e ogni altra attività ritenuta utile ai fini del *curriculum* dei laureati.

Art. 36.

Università e mondo del lavoro

Vengono aggiunti i seguenti commi:

2. L'Università consulta le aziende e le organizzazioni pubbliche e private per la definizione dei percorsi formativi, in accordo con quanto previsto dalla legislazione in vigore.

3. L'Università favorisce e promuove iniziative di incubatore di impresa, sulla base di apposite deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Dipartimenti

Al comma 3, sostituire "di corso di laurea o di indirizzo" con "dei corsi di studio".

Art. 60.

Norme generali per l'elezione e per il funzionamento degli organi

Viene inserito il seguente comma 5 con conseguente scorrimento dei commi successivi:

4. Possono tuttavia essere eletti direttore di dipartimento, di scuola o di centro anche i professori di ruolo a tempo definito qualora il numero dei professori di ruolo a tempo pieno non sia superiore ai due terzi dei professori di ruolo afferenti alla struttura. In tale ipotesi il professore di ruolo a tempo definito eletto direttore dura in carica 2 anni ed è esentato dall'opzione o dalla preventiva dichiarazione di cui al comma 4.

Art. 61.

Elezioni delle rappresentanze degli studenti

Al comma 2, sostituire "ai corsi di laurea e di diploma con ai corsi di studio".

Art. 62.

Modifiche dello statuto

Al comma 1, sostituire "dei corsi, delle scuole" con "dei corsi di studio".

Art. 65.

Elenchi delle facoltà, dei corsi, delle scuole, dei dipartimenti, degli istituti, degli insegnamenti e delle aree scientifico-disciplinari

Viene riformulato nella maniera seguente:

"Art. 65 *(Elenchi delle facoltà)*. — 1. L'elenco delle facoltà istituite dall'università è contenuto nell'allegato *A*".

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 28 maggio 2001

Il rettore: BUTI

01A8090

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 10 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL PRO-RETTORE VICARIO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 7, comma 2;

Veduta la proposta formulata dal senato accademico in data 26 aprile 2001 di apportare alcune modifiche al vigente statuto dell'Università;

Considerato che tale proposta è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'Università nella riunione del 29 maggio 2001;

Sentite le facoltà dell'Ateneo che hanno espresso parere favorevole sulle modifiche statutarie proposte;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - M.U.R.S.T. dipartimento per la programmazione, il coordinamento e affari economici

- S.A.U.S - Ufficio I, con nota n. 2008 del 3 luglio 2001, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999 n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente modificato nel senso che il titolo III - «Organi di Ateneo» - ed il titolo VI - «Norme comuni, finali e transitorie», sono come appresso parzialmente e rispettivamente modificati:

«Art. 21.

Rettore

(Omissis).

comma 7.

Le parole "non più di" sono sostituite con la parola "almeno".

Art. 51.

Norma speciale

1. Alla scadenza del suo mandato di rettore dell'Università degli studi di Urbino, al senatore professor Carlo Bo è conferito il titolo di rettore emerito. Egli diviene membro permanente del consiglio di amministrazione dell'Università e, in deroga all'art. 21, comma 1, lettera *a)* e all'art. 23, comma 10, del vigente statuto, lo presiede.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 10 luglio 2001

Il pro-rettore vicario: BOGLIOLO

01A8309

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO 10 luglio 2001.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro;

Visto l'art. 79, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, secondo il quale quando leggi e regolamenti menzionano il direttore dell'ufficio regionale e provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'agenzia regionale per l'impiego competenti per materia;

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219-*bis*, 219-*ter*, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, disciplinanti l'organizzazione dell'agenzia regionale per l'impiego, che prevedono le competenze della direzione e quelle dei quattro servizi in cui si articola l'ente, tra i quali il servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto n. 8/1998, di data 20 maggio 1998, del direttore del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, di ricostituzione presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste del comitato provinciale dell'Istituto, previsto dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989, già disciplinato dall'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la lettera del 20 aprile 2001 del sig. Degrassi Bruno, con la quale lo stesso rassegna le proprie dimissioni da membro del menzionato comitato provinciale I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori, designato dalla CISL - Unione sindacale territoriale di Trieste;

Vista la nota di data 15 maggio 2001, prot. n. 101/PC/am, della CISL - Unione sindacale territoriale di Trieste, di designazione del sig. Sclaunich Marcello, in sostituzione del sig. Degrassi Bruno dimissionario, quale componente del citato Comitato in rappresentanza dei lavoratori;

Esperita l'istruttoria di rito;

Decreta:

Il sig. Sclaunich Marcello, designato dalla CISL - Unione sindacale territoriale di Trieste, è nominato membro del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste, di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 89, in sostituzione del sig. Degrassi Bruno dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 10 luglio 2001

Il direttore sostituto: FOSSATI

01A8303

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 20 luglio 2001, n. **19903.**

Termine di invio delle domande di pagamento - SFOP 1994-1999.

Alle associazioni di categoria

Alle organizzazioni sindacali

Alle capitanerie di porto

Alle regioni

e, per conoscenza:

Al Comando generale delle capitanerie di porto

Con circolare n. 65770 del 10 luglio 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato la necessità, in vista della scadenza del 31 dicembre 2001 quale termine ultimo per i pagamenti dei contributi comunitari e nazionali relativi al Fondo SFOP 1994-1999, che le domande di pagamento pervengano all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) entro e non oltre il 20 novembre 2001.

Conseguentemente questa Amministrazione fa presente che il termine ultimo per la presentazione ai propri uffici delle domande di liquidazione dei contributi concessi per iniziative ricomprese nel programma SFOP 1994-1999, è fissato entro e non oltre il 20 ottobre 2001.

Per le domande che perverranno oltre detto termine non si assicura, stante i tempi tecnici per l'espletamento delle procedure amministrative, l'invio al suddetto Ispettorato entro il 20 novembre, con conseguente rischio di mancato completamento dell'operazione di pagamento entro il 31 dicembre 2001 e di mancato riconoscimento della spesa.

Si pregano gli enti in indirizzo di dare la massima diffusione di quanto sopra agli operatori del settore; in particolare, ciascuna Capitaneria di porto provvederà ad estendere il contenuto della presente nota ai dipendenti uffici marittimi.

Roma, 20 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AULITTO

01A8628

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 12 luglio 2001, n. **59.**

Regolamento CEE n. 2358/71 - Integrazione della circolare AGEA 24 aprile 2001, n. 36.

Agli assessorati agricoltura regioni e province autonome

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

All'A.I.S.

All'As.Se.Me.

Al C.O.Ams.

All'E.N.S.E.

A tutti i produttori interessati al settore

In riferimento alla circolare ministeriale del 4 aprile 2000, n. 31801, che reca disposizioni applicative per il regolamento CEE n. 2358/71 e ad integrazione della circolare AGEA del 24 aprile 2001, n. 36, che reca istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici, è stata definita la seguente modulistica relativa al regolamento CEE n. 2358/71 per aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate per la campagna 2001/2002.

Roma, 12 luglio 2001

Il direttore area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Domanda presentata per tramite di:

Cod. Descrizione Prov.

Reg. (CEE) n. 2358/71

☐ **CONTRATTO DI MOLTIPLICAZIONE**

☐ **DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE**

Raccolto anno 2001

Spazio riservato all'Amministrazione

QUADRO A - SEZ. I - IMPRESA SEMENTIERA

1

PARTITA IVA (obbligatoria)

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE PROV. C.A.P.

2

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO

RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 25/11/71 N. 1096

VARIAZIONE LICENZA SI NO

DA

DATA RILASCIO giorno mese anno

3

RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ II - IMPRESA MOLTIPLICATRICE

1

☐ **Barrare se ditta individuale**

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE PROV. C.A.P.

2

RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE PROV. C.A.P.

ORIGINALE PER L'AGEA

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CONTRATTO/DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE

Le prime 3 copie del modello, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello e completo della documentazione richiesta nonché degli eventuali Allegati E1 aggiuntivi, dovranno essere depositate direttamente o inviate mediante raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Le ultime due copie dovranno essere trattenute dai contraenti.

QUADRO A

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", ovvero "denuncia di diretta moltiplicazione", a seconda che il modello sia utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi certificate o che l'Impresa Sementiera diretta moltiplicatrice denunci la propria coltivazione.

SEZ. I *(Impresa Sementiera)*

RIQUADRO 1. - *IMPRESA SEMENTIERA*

Indicare la partita IVA, il Codice Fiscale, la ragione sociale e i dati relativi alla sede legale dell'impresa sementiera o del Diretto moltiplicatore.

RIQUADRO 2. - *LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA*

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'Autorità che la rilascia, nonché la data di rilascio. Indicare utilizzando l'apposita casella, se la licenza ha subito variazioni.

RIQUADRO 3. - *RAPPRESENTANTE LEGALE*

Indicare il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.
Indicare inoltre i dati relativi al domicilio del rappresentante legale.

SEZ. II *(Impresa Moltiplicatrice)*

Non indicare nulla se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione.

RIQUADRO 1. - *IMPRESA MOLTIPLICATRICE*

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:

a) DITTA INDIVIDUALE

Se l'impresa moltiplicatrice è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE, mentre NON vanno compilati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA, che vanno invece riportati nel riquadro relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.

b) ALTRO

Se l'impresa moltiplicatrice NON è una ditta individuale, NON va barrata la casella DITTA INDIVIDUALE e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE dell'impresa moltiplicatrice (così come risultano dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Nel caso in cui l'impresa moltiplicatrice sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA.
In ogni caso riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) dell'impresa moltiplicatrice.

RIQUADRO 2. - *RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE*

a) DITTA INDIVIDUALE

Se l'impresa moltiplicatrice è una ditta individuale, e sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.

b) ALTRO

Se l'impresa moltiplicatrice non è una ditta individuale, ma è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

QUADRO B - *Piano di utilizzazione delle superfici aziendali*

Il quadro B presente nel modello e gli eventuali allegati E1 aggiuntivi devono essere compilati da parte dell'Impresa Moltiplicatrice che non abbia già presentato, mediante domanda di pagamento per superfici raccolto 2001, la dichiarazione delle particelle utilizzate per la produzione di sementi certificate (codice utilizzo 57).

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B.: Il presente quadro non deve essere compilato nel caso in cui sia stata presentata apposita dichiarazione di coltivazione di semente certificata, utilizzando il modello di domanda di pagamento per superfici predisposto per il raccolto 2001.

SPECIE CODICE [ ] DENOMINAZIONE [ ] **VARIETÀ** [ ]

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				SUPERFICIE CATASTALE (4)		TIPO COND. (5)	SUPERFICIE INVESTITA (6)		CATEGORIA (7)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE											
	PROV.	COM.			SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE		ETTARI	ARE	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO [Ettari | Are]

N.B.: Il presente quadro non deve essere compilato nel caso in cui sia stata presentata apposita dichiarazione di coltivazione di semente certificata, utilizzando il modello di domanda di pagamento per superfici predisposto per il raccolto 2001

SPECIE CODICE [ ] DENOMINAZIONE [ ] **VARIETÀ** [ ]

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				SUPERFICIE CATASTALE (4)		TIPO COND. (5)	SUPERFICIE INVESTITA (6)		CATEGORIA (7)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE											
	PROV.	COM.			SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE		ETTARI	ARE	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO [Ettari | Are]

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

N.B.: Qualora i **QUADRI B** disponibili nel presente modello non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI E1**

In particolare per ciascun quadro B è necessario specificare il codice e la descrizione della specie ricavandoli dall'apposita tabella 1; specificare inoltre la denominazione della varietà. In tal modo ciascun quadro B riporterà le superfici coltivate ad un'unica specie/varietà.

Ogni quadro B è costituito da 20 righe, predisposte per la dichiarazione di altrettante particelle catastali o porzioni di esse. Qualora le righe risultassero insufficienti è possibile utilizzare il quadro successivo ed eventualmente quelli presenti in uno o più modelli aggiuntivi (ALLEGATO E1) riportando sempre il codice e la descrizione della specie e la denominazione della varietà.

Si rammenta inoltre, che la compilazione di tale modello deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle istruzioni applicative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 115 del 19/5/2000.

RIQUADRO 1. - *COMUNE*

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

RIQUADRO 2. - *CASI PARTICOLARI*

Nel caso in cui non si conoscano tutti i dati catastali o quest'ultima abbia subito variazioni successivamente al 31.12.1998 indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1998;
6 = ex catasto austro-ungarico (catasto tabellare).
Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

RIQUADRO 3. - *DATI CATASTALI*

Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

RIQUADRO 4. - *SUPERFICIE CATASTALE*

Indicare la superficie catastale della particella.

RIQUADRO 5. - *TIPO CONDUZIONE*

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria;
4 - altre forme.

RIQUADRO 6. - *SUPERFICIE INVESTITA*

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la superficie investita.

RIQUADRO 7. - *CODICE CATEGORIA*

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la casella relativa alla categoria di semente impiegata, secondo la seguente codifica:
1 = prebase;
2 = base;
3 = 1ª riproduzione.

QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Impresa Moltiplicatrice

Se la dichiarazione delle particelle sulle quali si attua la moltiplicazione delle sementi è parte integrante del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione, indicare nell'apposito spazio il totale della superficie coltivata, ottenuta come somma delle superfici riportate nel riquadro 6 dei quadri B del presente modello e degli eventuali allegati E1;

ovvero

se l'Impresa Moltiplicatrice ha presentato la dichiarazione delle particelle a sementi nella domanda di pagamento per superfici, indicare le informazioni di seguito richieste e compilare l'apposito riquadro di riepilogo.

- il numero della domanda di pagamento per superfici presentata per il raccolto 2001;
- il totale delle superfici coltivate per la produzione di semente, così come riportato nella suddetta domanda, alla riga C32 quadro C Sez. X;
- il totale della superficie coltivata per la produzione di semente, riferita al presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione.

Riquadro (Riepilogo per specie/varietà relativo al presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione)

Riportare, per ciascuna specie varietà di semente, il totale della superficie coltivata ai fini del rispetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione.

Codice Specie – Indicare il codice della specie riportato nel riquadro 6 varietà A del quadro B della domanda di pagamento per superfici, utilizzato per la dichiarazione delle particelle a sementi.

QUADRO C

TOTALE SUPERFICI COLTIVATE
(Considerando anche le superfici dichiarate negli eventuali allegati E1) [|] Ettari Are

Ovvero nel caso in cui sia stata presentata la domanda di pagamento per superfici per il raccolto 2001 compilare la sezione seguente

Numero della domanda di pagamento per superfici riportante le particelle o sementi [ ]

Totale superficie complessivamente dichiarato a sementi nella domanda di pagamento per superfici [|] Ettari Are

Totale superficie oggetto del presente contratto [|] Ettari Are

Riepilogo delle superfici sulle quali si attua la moltiplicazione di sementi ai fini del rispetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione

	Codice specie	Descrizione Varietà	Ettari	Are		Codice specie	Descrizione Varietà	Ettari	Are		Codice specie	Descrizione Varietà	Ettari	Are
1					8					15				
2					9					16				
3					10					17				
4					11					18				
5					12					19				
6					13					20				
7					14					21				

Il sottoscritto (Impresa moltiplicatrice o Diretto moltiplicatore)

[ ] conviene che:

[1] La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'Impresa Sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

[2] L'Impresa Moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa Sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

[3] Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

Si allegano:

[1] Documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 del Quadro B;

[2] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

[3] Allegati E1 n. [ ]

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge n. 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Fatto a [ ] il [ ] giorno mese anno

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ____________ N. ____________

RILASCIATO DA ____________ IL ___/___/___

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Moltiplicatrice o del Diretto Moltiplicatore

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

Varietà - Indicare obbligatoriamente la denominazione della varietà.

Ettari Are - Indicare il totale della superficie coltivata per la produzione di semente della specie e della varietà precisate.

ALLEGATI

Barrare le caselle corrispondenti agli allegati uniti alla domanda.

Indicare, inoltre, il numero di allegati E1 eventualmente compilati.

Nel caso in cui la firma apposta dal moltiplicatore non sia autenticata, indicare inoltre i dati desunti dal documento di riconoscimento di cui si allega una copia (fronte e retro).

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

QUADRO D

Il quadro D è riservato all'Impresa Sementiera.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n.675 del 31/12/96.

QUADRO D

Il sottoscritto (Impresa Sementiera)

aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice;

☐ dichiara che non sono intervenute alla data attuale, modifiche riguardanti la licenza di produzione sementiera al quadro A/2

oppure

☐ allega copia autenticata della licenza di produzione sementiera indicata al quadro A/2 (solo se trattasi di nuova licenza o di modifiche a licenze già trasmesse in campagne precedenti).

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a

il giorno mese anno

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera

TABELLA 1
Codifica delle specie

Codice	Descrizione
	CEREALI
101	Triticum spelta L.
102	Oryza sativa L. tipo "Japonica"
103	Oryza sativa L. tipo "Indica"
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	Agrostis canina L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capillaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex JS e KB Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
313	Lolium perenne L. - ad alta persistenza, tardivo o precoce
314	Lolium perenne L. - nuove varietà ed altre
315	Lolium perenne L. - a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum bertolinii (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	Hedysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
403	Medicago sativa L. (ecotipi)
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth.

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Reg. (CEE) n. 2358/71

Domanda presentata per tramite di:

Cod. .... Descrizione .... Prov.

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.
Campagna di commercializzazione 2001/2002.

COPIA MECCANOGRAFICA PER L'AGEA

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

1

RICHIEDENTE

Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

2

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicato avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

CODICE ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

3

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

SESSO M F — DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

CODICE ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA PRESCELTA

1

1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE: CODICE ABI — CODICE CAB — N. CONTO CORRENTE — ISTITUTO

AGENZIA — COMUNE — PROV. — C.A.P.

2

2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N. CONTO CORRENTE — COMUNE — PROV. — C.A.P.

3

3 - emissione di assegno non trasferibile

Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO (tale richiesta è irrevocabile)

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Reg. (CEE) n. 2358/71

Domanda presentata per tramite di:

Cod. Descrizione Prov.

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.
Campagna di commercializzazione 2001/2002.

ORIGINALE PER L'AGEA

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

1

RICHIEDENTE — Barrare se ditta individuale — PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

2

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

CODICE ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

3

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

SESSO M F — DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

CODICE ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA PRESCELTA

1

1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE: CODICE ABI — CODICE CAB — N. CONTO CORRENTE — ISTITUTO

AGENZIA — COMUNE — PROV. — C.A.P.

2

2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N. CONTO CORRENTE — COMUNE — PROV. — C.A.P.

3

3 - emissione di assegno non trasferibile

Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO (tale richiesta è irrevocabile)

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Reg. (CEE) n. 2358/71

Domanda presentata per tramite di:

Cod. .... Descrizione .... Prov.

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.
Campagna di commercializzazione 2001/2002.

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

1

RICHIEDENTE

Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

2

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

3

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SEZ. II - MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA PRESCELTA

1

1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

CODICE ABI

CODICE CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE

PROV.

C.A.P.

2

2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N. CONTO CORRENTE

COMUNE

PROV

C.A.P.

3

3 - emissione di assegno non trasferibile

Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO (tale richiesta è irrevocabile)

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

NOTE ESPLICATIVE

PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO ALLA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2001/2002

Il modello, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello e completo della documentazione richiesta, dovrà essere depositato presso l'AGEA entro la data indicata nella circolare di attuazione:

– In duplice copia, direttamente o inviata mediante raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I ***(Dati identificativi dell'azienda)***

RIQUADRO 1. - *RICHIEDENTE*

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare l'attribuzione dell'aiuto.

a) DITTA INDIVIDUALE

Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE, mentre NON vanno compilati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente, che vanno invece riportati nel riquadro relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.

b) ALTRO RICHIEDENTE

Se il richiedente NON è una ditta individuale, NON va barrata la casella DITTA INDIVIDUALE e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi a PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente.

RIQUADRO 2. - *DOMICILIO O SEDE LEGALE*

Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

RIQUADRO 3. - *RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE*

a) DITTA INDIVIDUALE

Se il richiedente è una ditta individuale, e sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.

b) ALTRO RICHIEDENTE

Se il richiedente non è una ditta individuale, ma è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

SEZ. II ***(Modalità di pagamento e valuta prescelta)***

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni.

Il produttore può richiedere il pagamento in "EURO" e non in lire barrando l'apposita casella.

QUADRO B - *Quantitativi di semente per i quali è richiesto l'aiuto*

RIQUADRO 1. - *SPECIE*

Indicare la specie per cui si richiede l'aiuto riportando il codice relativo, deducibile dalla tabella 1.

RIQUADRO 2. - *VARIETÀ*

Indicare la denominazione della varietà per cui si richiede l'aiuto.

RIQUADRO 3. - *CHILOGRAMMI RICHIESTI AD AIUTO*

Indicare per ogni varietà i chilogrammi certificati ed avviati alla commercializzazione per i quali si richiede l'aiuto.

RIQUADRO 4. - *NUMERO CONTRATTO*

Indicare il numero di registrazione del contratto stipulato per la moltiplicazione delle sementi per le quali si richiede l'aiuto.

RIQUADRO 5. - *PARTITA IVA DITTA CONTRAENTE*

Indicare la partita IVA del contraente.

RIQUADRO 6. - *PARTITA IVA DITTA SELEZIONATRICE*

Indicare la partita IVA della ditta che ha selezionato la semente.

RIQUADRO 7. - *NUMERO LOTTO*

Indicare per ogni specie e varietà il numero del lotto attribuito dall'ENSE.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare:

- sotto la voce "allega", le caselle relative alle certificazioni eventualmente allegate specificando là dove richiesto il numero delle dichiarazioni.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI È RICHIESTO L'AIUTO

	1 SPECIE	2 VARIETÀ	3 Kg CERTIFICATI RICHIESTI AD AIUTO	4 NUMERO CONTRATTO	5 P. IVA DITTA CONTRAENTE	6 P. IVA DITTA SELEZIONATRICE	7 NUMERO LOTTO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTALE							

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non aver presentato altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate nella campagna in corso per lo stesso lotto e per la stessa specie.

allega:

1. Fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA;
2. Fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda;
3. Certificato antimafia, rilasciato dalla Prefettura o dalla C.C.I.A.A. di competenza ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss., per importi superiori a 300 milioni;
4. Dichiarazione rilasciata dell'ENSE attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, n. ______;
5. Dichiarazione rilasciata dalla ditta selezionatrice a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante la destinazione alla commercializzazione per la semina, del quantitativo di sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 2 bis Reg. (CEE) n. 1686/72), n. ______;
6. Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

Ai sensi della legge n. 675/96 si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Spazio riservato alla sottoscrizione

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ______ N. ______

RILASCIATA DA ______ IL ___/___/___

FATTO A ______

il __ __ ____ (giorno mese anno)

TABELLA 1
Codifica delle specie

Codice	Descrizione
	CEREALI
101	Triticum spelta L.
102	Oryza sativa L. tipo "Japonica"
103	Oryza sativa L. tipo "Indica"
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	Agrostis canina L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capillaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex JS e KB Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
313	Lolium perenne L. - ad alta persistenza, tardivo o precoce
314	Lolium perenne L. - nuove varietà ed altre
315	Lolium perenne L. - a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum bertolinii (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	Hedysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
403	Medicago sativa L. (ecotipi)
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth.

01A8629

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un senatore a vita

Il Presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato senatore della Repubblica a vita, con decreto in data 1° agosto 2001, la prof.ssa Rita Levi Montalcini.

01A8778

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali al Capo dello Stato

Giovedì 12 luglio 2001 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Bruce Misoga Madete, Ambasciatore della Repubblica del Kenya, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 12 luglio 2001 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E.R. Monsignor Paolo Romeo, Nunzio Apostolico, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 12 luglio 2001 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Klaus Neubert, Amabasciatore delle Repubblica Federale di Germania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 12 luglio 2001 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Pastor Micha Ondo Bile, Ambasciatore della Repubblica della Guinea Equadoriale, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Da 01A8631 a 01A8634

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 agosto 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8788
Yen giapponese	109,02
Corona danese	7,4483
Lira Sterlina	0,61450
Corona svedese	9,2290
Franco svizzero	1,5094
Corona islandese	86,62
Corona norvegese	7,9960
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57392
Corona ceca	34,002
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,72
Litas lituano	3,5152
Lat lettone	0,5534
Lira maltese	0,4001
Zloty polacco	3,7550
Leu romeno	26131
Tallero sloveno	219,2893
Corona slovacca	43,041
Lira turca	1178000
Dollaro australiano	1,6951
Dollaro canadese	1,3515
Dollaro di Hong Kong	6,8540
Dollaro neozelandese	2,1005
Dollaro di Singapore	1,5665
Won sudcoreano	1128,38
Rand sudafricano	7,2239

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica relativa al decreto ministeriale 21 marzo 2001, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende del settore turismo - Comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva».

Il decreto citato in epigrafe, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 94 del 23 aprile 2001 (01A4074) privo delle seguenti tabelle *A* e *B* che ne costituiscono parte integrante.

TAB. A

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Div. X

C.C.N.L. 22.1.1999 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE SETTORE TURISMO - COMPARTO PUBBLICO ESERCIZI "RISTORAZIONE COLLETTIVA" - (VALIDITA' 1.7.1998 - 31.12.2001) - COSTO ORARIO DEL LAVORO

NAZIONALE **FEBBRAIO 2001**

Livelli	QA	QB	1	2	3	4	5	6S	6	7	Media ponderata
Paga base	1.970.301	1.756.628	1.565.811	1.352.139	1.223.760	1.103.000	975.497	903.689	875.841	761.824	997.799
Contingenza	1.050.809	1.040.915	1.039.209	1.029.306	1.022.850	1.016.420	1.011.444	1.008.096	1.007.843	1.003.857	1.012.541
Anzianità (due scatti)	158.000	152.000	146.000	140.000	135.000	128.000	126.000	121.000	120.000	118.000	125.148
Lordo mensile	3.179.110	2.949.543	2.751.020	2.521.445	2.381.610	2.247.420	2.112.941	2.032.785	2.003.684	1.883.681	2.135.488
TOTALE LORDO ANNUO+13.MA+14.MA	44.507.540	41.293.602	38.514.280	35.300.230	33.342.540	31.463.880	29.581.174	28.458.990	28.051.576	26.371.534	29.896.834
Oneri previd. e ass.vi											
Inps (30,75%)	13.686.069	12.697.783	11.843.141	10.854.821	10.252.831	9.675.143	9.096.211	8.751.139	8.625.860	8.109.247	9.193.276
Inail (2,4%)	1.068.181	991.046	924.343	847.206	800.221	755.133	709.948	683.016	673.238	632.917	717.524
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	14.754.250	13.688.829	12.767.484	11.702.027	11.053.052	10.430.276	9.806.159	9.434.155	9.299.098	8.742.164	9.910.801
Trattamento fine rapporto	3.296.855	3.058.785	2.852.910	2.614.832	2.469.818	2.330.658	2.191.198	2.108.073	2.077.895	1.953.447	2.214.580
Rivalutazione T.F.R. (3,5%)	697.285	646.933	603.390	553.037	522.367	492.934	463.438	445.857	439.475	413.154	468.384
Contributo EBT	84.588	78.330	72.940	66.682	62.902	59.346	55.636	53.536	52.738	49.434	56.291
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	8.459	7.833	7.294	6.668	6.290	5.935	5.564	5.354	5.274	4.943	5.629
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	48.958	45.423	42.366	38.830	36.677	34.610	32.539	31.305	30.857	29.009	32.887
COSTO ANNUO	63.397.935	58.819.735	54.860.664	50.282.306	47.493.646	44.817.639	42.135.708	40.537.270	39.956.913	37.563.685	42.585.405
COSTO ORARIO	39.451	36.602	34.139	31.290	29.554	27.889	26.220	25.225	24.864	23.375	26.500
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1.648	1.529	1.426	1.307	1.235	1.165	1.096	1.054	1.039	977	1.107
INCIDENZA IRPEG (36% IRAP)	593	550	513	471	445	419	395	379	374	352	399
TOTALE COSTO ORARIO	41.692	38.681	36.078	33.068	31.234	29.473	27.711	26.658	26.277	24.704	28.006
Distribuzione percentuale dei livelli	0,5	0,8	0,9	5,2	9,6	10,4	13,7	38,6	17,7	2,6	100

ORARIO DI LAVORO		
Ore teoriche (40 ore x 52 settimane)		2080
Ore non lavorate per:		
Ferie (26 giorni)	173	
Festività soppresse (1 giorno)	7	
Permessi retribuiti	112	
Festività (12 giorni)	80	
Malattia, gravidanza, infortunio (12 giorni)	80	
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	14	
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1	7	
Totale ore mediamente non lavorate	473	
Ore mediamente lavorate		1607

TAB. B

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

C.C.N.L. 22.1.1999 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE SETTORE TURISMO - COMPARTO PUBBLICI ESERCIZI "RISTORAZIONE COLLETTIVA" - (VALIDITA' 1.7.1998 - 31.12.2001).

COSTO ORARIO DEL LAVORO, COMPRENSIVO DELLA QUOTA PROVINCIALE, DEL PREMIO DI PRESENZA E DEL TERZO ELEMENTO. FEBBRAIO 2001

Provincie	Livelli												
	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Alessandria	42.886	39.873	37.271	34.260	32.426	30.665	30.665	28.902	28.902	27.850	27.469	25.896	29.197
Ancona	41.692	38.907	36.254	33.326	31.370	29.621	29.621	27.899	27.854	26.658	26.473	24.919	28.114
Belluno	42.478	39.468	36.865	33.853	32.020	30.259	30.259	28.497	28.497	27.445	27.073	25.492	28.794
Bergamo	42.881	39.976	37.373	34.426	32.507	30.747	30.747	29.020	29.020	27.848	27.621	26.052	29.270
Bologna	41.982	39.072	36.449	33.524	31.589	29.840	29.840	28.119	28.075	26.946	26.701	25.151	28.360
Brescia	42.950	40.070	37.440	34.513	32.576	30.826	30.826	29.104	29.060	27.916	27.686	26.134	29.340
Caserta	42.381	39.371	36.766	33.756	31.921	30.161	30.161	28.398	28.398	27.346	26.965	25.391	28.693
Como	42.532	39.521	36.918	33.957	32.071	30.311	30.311	28.548	28.548	27.496	27.213	25.615	28.865
Cuneo	42.072	39.062	36.458	33.447	31.614	29.853	29.853	28.090	28.090	27.039	26.657	25.083	28.386
Ferrara	44.168	41.125	38.226	35.008	32.903	30.988	30.988	29.102	29.099	27.759	27.585	25.881	29.353
Firenze	42.452	39.800	37.156	34.219	32.283	30.534	30.535	28.813	28.798	27.418	27.423	25.873	28.975
Frosinone	42.321	39.310	36.706	33.696	31.863	30.102	30.102	28.338	28.338	27.287	26.906	25.333	28.634
Genova	42.831	39.821	37.218	34.207	32.373	30.613	30.613	28.850	28.854	27.798	27.416	25.843	29.145
La Spezia	42.674	39.731	37.126	34.194	32.359	30.519	30.519	28.797	28.754	27.641	27.381	25.821	29.053
Latina	42.321	39.310	36.706	33.696	31.863	30.102	30.102	28.338	28.338	27.287	26.906	25.333	28.634
Lecce	41.955	38.944	36.340	33.329	31.495	29.736	29.736	27.972	27.972	26.920	26.539	24.965	28.267
Mantova	42.269	39.258	36.655	33.644	31.810	30.050	30.050	28.285	28.285	27.236	26.854	25.279	28.582
Milano	44.621	41.422	38.792	35.542	33.389	31.435	31.435	29.544	29.499	28.251	28.021	26.364	29.821
Modena	43.658	40.525	37.921	34.827	32.852	31.005	31.005	29.224	29.205	28.074	27.771	26.129	29.507
Napoli	42.381	39.371	36.766	33.756	31.921	30.161	30.161	28.398	28.398	27.346	26.965	25.391	28.693
Novara	42.020	39.009	36.405	33.472	31.561	29.801	29.801	28.075	28.038	26.986	26.664	25.117	28.352
Padova	41.692	38.710	36.102	33.187	31.253	29.510	29.510	27.790	27.815	26.658	26.429	24.828	28.061
Palermo	41.692	38.681	36.078	33.068	31.234	29.473	29.473	27.753	27.711	26.658	26.324	24.768	28.018
Parma	41.955	38.944	36.340	33.427	31.561	29.815	29.815	28.095	28.136	26.920	26.763	25.219	28.353
Pavia	42.558	39.547	36.943	33.932	32.098	30.338	30.338	28.575	28.575	27.523	27.141	25.568	28.870

Livelli

Provincie	QA	QB	1	2	3	4A	4B	5A	5B	6S	6	7	Media
Piacenza	41.692	38.681	36.078	33.080	31.234	29.473	29.473	27.711	27.711	26.658	26.289	24.746	28.009
Pordenone	43.594	40.583	37.980	34.969	33.134	31.373	31.373	29.611	29.611	28.558	28.177	26.604	29.906
Ravenna	41.692	38.681	36.078	33.118	31.234	29.473	29.473	27.731	27.711	26.658	26.321	24.776	28.019
Rieti	42.321	39.310	36.706	33.696	31.863	30.102	30.102	28.338	28.338	27.287	26.906	25.333	28.634
Roma	43.044	40.193	37.559	34.626	32.688	30.935	30.935	29.214	29.168	28.009	27.795	26.243	29.443
Salerno	42.295	39.284	36.681	33.670	31.836	30.076	30.076	28.312	28.312	27.261	26.880	25.306	28.608
Savona	42.008	38.997	36.393	33.382	31.548	29.788	29.788	28.024	28.024	26.973	26.591	25.017	28.320
Siena	41.692	38.768	36.164	33.153	31.319	29.560	29.560	27.838	27.796	26.658	26.409	24.855	28.070
Siracusa	44.914	41.621	39.016	35.722	33.700	31.750	31.750	29.849	29.849	28.700	28.318	26.606	30.175
Torino	43.828	41.036	38.390	35.450	33.664	31.625	31.625	29.904	29.849	28.662	28.478	26.891	30.153
Trento	42.966	39.955	37.351	34.358	32.506	30.746	30.746	28.983	28.983	27.930	27.569	26.025	29.283
Treviso	42.610	39.600	36.996	33.985	32.151	30.391	30.391	28.627	28.627	27.575	27.194	25.620	28.923
Udine	43.382	40.372	37.767	34.757	32.924	31.163	31.163	29.399	29.399	28.349	27.967	26.392	29.696
Varese	42.190	39.180	36.576	33.565	31.732	29.972	29.972	28.207	28.207	27.157	26.775	25.201	28.504
Venezia	42.881	40.389	37.683	34.703	32.757	30.976	30.976	29.255	29.193	27.848	27.820	26.257	29.407
Vercelli	42.871	39.860	37.257	34.246	32.411	30.652	30.652	28.888	28.888	27.838	27.457	25.881	29.185
Verona	41.692	38.710	36.102	33.187	31.253	29.510	29.510	27.790	27.748	26.658	26.374	24.828	28.046
Vicenza	42.178	39.168	36.564	33.603	31.718	29.957	29.957	28.216	28.195	27.143	26.859	25.231	28.513
Viterbo	42.321	39.310	36.706	33.696	31.863	30.102	30.102	28.338	28.338	27.287	26.906	25.333	28.634

01A8630

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «A.D.FID. S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 13 luglio 2001, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «A.D.FID. S.r.l.», con sede legale in Milano (numero di iscrizione al registro delle imprese (MI-2000-167016) (C.F. 13148680153) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

01A8615

Comunicati relativi al provvedimento di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato di alcuni prodotti elettrici.

Con decreto ministeriale del 29 marzo 2001, n. 1252324 è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato degli apparecchi:

martello elettropneumatico modello ZIC-26, marchio PT-Primer Tool 230V; 50Hz; 620W; 800rpm;

trapano a percussione modello NM-D14, marchio PT-Primer Tool 230V; 50Hz; 500W; 0÷2500 rpm.

Importati dalla società DI.TEX. AL. S.p.a., con sede in Milano, via Goldoni, 11, in quanto non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Con decreto ministeriale del 29 marzo 2001, n. 1252332 è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato dell'apparecchio: trasformatore di sicurezza ACCORD mod. PD200, 230V, 50Hz; 3-4,5-6-7,5- 9-12V; 12,5W; 500mA.

Importato dalla Società NL Industries S.r.l., con sede in Buccinasco (Milano), via dei Platani, 2-4, in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Con decreto ministeriale del 29 marzo 2001, n. 1252334 è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato dell'apparecchio: trasformatore di sicurezza ACCORD mod. PD202, 230V, 50Hz; 1,5-3-4,5-6-7,5- 9-12V; 12,5W; 500mA.

Importato dalla Società NL Industries S.r.l., con sede in Buccinasco (Milano), via dei Platani, 2-4, in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Con decreto ministeriale del 30 marzo 2001, n. 1252358, è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato del prodotto elettrico: lampada di illuminazione riproducente il volto del personaggio Minnie; 220V; 50Hz; 7W; dimensioni: 11×9 cm.

Importato dalla società Gran Magazzino Romano Import Export S.r.l., con sede in Roma, via Principe Amedeo, 245/247, in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

01A8166 - 8165 - 8164 - 8163

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Profi - Società Fiduciaria e di Revisione S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 16 luglio 2001, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 23 aprile 1981, modificata in data 23 gennaio 1992, alla società «Profi - Società Fiduciaria e di Revisione s.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta all'Ufficio Registro Imprese presso la CCIIAA di Milano al n. (MI 146-162578) C.F. 04067640153 è dichiarata decaduta a seguito di liquidazione e successiva dichiarazione di fallimento.

01A8614

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Marrone di San Zeno»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di origine protetta «Marrone di San Zeno», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'associazione castanicoltori del Monte Baldo Veronese, con sede in San Zeno di Montagna (Verona) e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARRONE DI SAN ZENO»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (DOP) «Marrone di San Zeno» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La DOP «Marrone di San Zeno» è attribuita ai frutti prodotti da castagni corrispondenti ad una serie di ecotipi, appartenenti alla specie Castanea Sativa Mill, selezionatisi sotto l'influenza dell'ambiente benacense e riconducibili essenzialmente alla varietà locale Marrone, che è stata propagata nel tempo per via agamica.

I frutti che utilizzano la DOP «Marrone di San Zeno» provengono esclusivamente dalla varietà locale Marrone e debbono presentare le seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio non superiore a tre;

pezzatura variabile, ossia un numero di frutti per chilogrammo non superiore a 120, ma non inferiore a 50;

forma elissoidale con apice poco rilevato, facce laterali in prevalenza convesse, ma caratterizzate da diverso grado di convessità,

cicatrice ilare simile ad un cerchio schiacciato tendente al rettangolo che non deborda sulle facce laterali, di colore più chiaro del pericarpo;

pericarpo sottile, lucido, di colore marrone chiaro con striature più scure, evidenziate in senso mediano;

episperma (pellicola) sottile lievemente penetrante nel seme, che si stacca con facilità alla pelatura;

seme di colore tendente al giallo paglierino, lievemente corrugato, pastoso e di gusto dolce.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti, oltre a presentare le caratteristiche di forma ed aspetto sopra specificate, devono essere: interi, sani, puliti e asciutti.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e trasformazione del «Marrone di San Zeno» comprende parte del territorio situato fra il lago di Garda ed il fiume Adige dei comuni di Brentino-Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, tutti compresi nella zona omogenea della comunità montana del Baldo.

La descrizione del confine è effettuata iniziando dall'estremo nord seguendo la rotazione oraria fino a rincontrare l'estremo nord, su carte dell'Istituto geografico militare (I.G.M.), in scala 1:25000.

Foglio n. 35 - Quadrante II - Orientamento Sud-Ovest Brenzone

La delimitazione parte a est della contrada Sommavilla dalla isoipsa 250m e sale lungo il confine comunale Brenzone - Malcesine fino alla isoipsa 900 m; da lì in avanti coincide verso sud con la isoipsa 900 m, la quale corre parallelamente al lago di Garda passando sotto l'edificio di Malga Brioni e incrociando con un'ansa la valle Mezzana, la strada comunale Assenza - Prada, le valli delle Nogare, Trovai, Madonna dell'Aiuto, Fies, Senaga.

Sotto la chiesa di S. Bartolomeo di Prada raggiunge il confine comunale di Brenzone - San Zeno di Montagna e si cambia il foglio I.G.M.

Foglio n. 48 - Quadrante I - Orientamento Nord-Ovest Caprino Veronese

La isoipsa 900 m interseca il muro di cinta della tenuta I Cervi, segue per un tratto la strada interna alla tenuta che collega il palazzo con la chiesetta di S. Bartolomeo di Prada; si addentra, in alto, lungo la Val Sengello fino a superarla toccando e poi incrociando la strada provinciale n. 9 San Zeno di Montagna - Prada; si incurva e supera le valli I Fornei, Storta e Bruna; sul Dosso Ziloncello incrocia il confine comunale di San Zeno di Montagna - Caprino Veronese, attraversata la Malga Valdabin di Sotto transita lungo le pendici superiori del monte Creta e va a toccare l'edificio di Malga La Fabbrica; passa a nord dell'edificio di Malga Valmenon, attraversa Malga Tesi, supera la Val Brutta, passa sotto la contrada Pradonego, poi incrocia dapprima la Valle Salve Regina sopra la sorgente Bergola e successivamente il confine comunale Caprino Veronese - Ferrara di Monte Baldo; si cambia tavola I.G.M.

Foglio 48 - Quadrante I - Orientamento Nord-Est Dolcé

La isoipsa 900 m prosegue fino a toccare a nord la località Fenil dei Coltri, poco dopo gira verso sud, incrocia la strada comunale proveniente da Spiazzi e sopra la sorgente Carane, con due anse, la riprende rientrando in comune di Caprino Veronese; passa per la località Croce e poco dopo ritorna in comune di Ferrara di Monte Baldo; costeggia a ovest la strada provinciale n. 8 Spiazzi - Ferrara di Monte Baldo, la taglia in località Fraine di Sopra volgendo a sud e descrive sopra la contrada Peretti una rapida svolta a nord; incrocia il confine comunale Ferrara Monte Baldo - Brentino Belluno; avvolge la Valle di Ferrara di Monte Baldo e prosegue girando verso nord lungo le pendici del Monte Cor, svolta poi verso est a oriente del passo della Crocetta fino all'intersezione con la latidudine nord 45º 40' 06".

La delimitazione scende verso la Valle dell'Adige seguendo la latitudine nord sopra specificata fino a incrociare la isoipsa 250 m.

Segue verso sud lungo questa isoipsa la Valle dell'Adige; entrando con un meandro nella Valle del Rio Bissole interseca la condotta forzata sopra il fabbricato della centrale elettrica e successivamente il Rio Bissole stesso.

La isoipsa 250 m curva verso Brentino, lambendone le case più in alto e tagliando il sentiero per il santuario della Madonna della Corona; essa transita a ovest della contrada Preabocco e continua fino all'incrocio con il confine comunale Brentino Belluno - Rivoli Veronese dove viene per il momento abbandonata.

La delimitazione segue il confine dei due comuni sopramenzionati fino all'incontro con il confine di Caprino Veronese; prosegue lungo il confine comunale tra Caprino Veronese e Rivoli Veronese che lascia deviando verso ovest nei pressi della contrada Canale e riprende al cambio di foglio I.G.M. la isoipsa 250 m.

Foglio n. 48 - Quadrante I - Orientamento Nord-Ovest Caprino Veronese

Continuando verso ovest la isoipsa 250 m passa a nord della località Ruine, incrocia la strada provinciale n. 8 Rivoli Veronese - Ferrara di Monte Baldo, scorre a sud della località Zovo e interseca la carrareccia Zuane - Acque. Dopo tale incrocio la delimitazione abbandona la isoipsa 250 m e segue il confine comunale Rivoli Veronese - Caprino Veronese raggiungendo la strada comunale Zuane - Ceredello che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale n. 29 Affi - Caprino; da qui riprende la isoipsa 250 m.

La isoipsa 250 m prosegue verso nord tagliando la strada comunale Ceredello - Boi di Pesina, rientrando a Casoni di Sopra sulla strada provinciale n. 29 Affi - Caprino Veronese, lasciando di nuovo quest'ultima in località Scalette dove piega verso est e torna a incrociarla alla contrada Acque; transita a sud-ovest dell'abitato di Caprino Veronese fino ad intersecare la strada Caprino Veronese - Pesina al bivio con la comunale Dosso Berra.

La isoipsa 250 m corre a nord della strada comunale Caprino Veronese - Pesina fino oltre l'abitato di Pesina dove incrocia la strada comunale Pesina - San Verolo. Prosegue verso ovest, taglia il confine comunale Costermano - Caprino Veronese, la strada provinciale n. 9 Costermano - San Zeno di Montagna; entra nella Valle Lesina, la interseca descrivendo uno stretto meandro, riesce lambendo a sud l'abitato di Campagnola, passa a ovest della Valle dei Molini, piega a ovest verso il lago di Garda, raggiunge il confine comunale Costermano - Garda sovrapponendosi per dei tratti ad esso e passando a sud di Marciaga. Lasciata la isoipsa 250 m la delimitazione curva verso nord parallelamente al lago di Garda e coincide con il confine comunale Costermano - Torri del Benaco, con il confine comunale San Zeno di Montagna - Torri del Benaco e con il confine comunale Brenzone - Torri del Benaco. Dalla Vall Cottarella la delimitazione comincia a riseguire rigorosamente in comune di Brenzone la isoipsa 250 m verso nord parallelamente al lago di Garda e poco prima della località Bosco cambia foglio I.G.M.

Foglio n. 35 - Quadrante II - Orientamento Sud-Ovest Brenzone

La delimitazione coincide con la isoipsa 250 m fino al confine comunale tra Brenzone e Malcesine intersecando le valli del Salto, Guari, Larga, di Coria, passa a est della contrada Biazza, supera la Valle Senaga, lambisce a est le contrade Fazor Gainet e Campo; dopo la Valle Madonna dell'Aiuto passa a est della località Tormentaie, interseca le Valli di Boazzo, la strada comunale Assenza - Prada e la Valle Mezzana.

Si è così ritornati al punto di partenza della descrizione del confine della zona di produzione e trasformazione del «Marrone di San Zeno».

Art. 4.

Origine del prodotto

Testimonianze scritte sulla coltivazione del «Marrone di San Zeno» risalgono al XIII, XIV, XVII e XIX secolo; esse individuano le zone tipiche di produzione, anche attraverso gli estimi catastali, e descrivono il prosperoso sviluppo dei castagni, i metodi di raccolta e commercializzazione dei marroni sui mercati settimanali, la cui tradizione ha ripreso vigore nel secondo dopoguerra.

Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

I castagneti devono essere localizzati nella tradizionale fascia vegetazionale del Castanetum, vale a dire fra 250 e 900 m s.l.m.

Le forme di allevamento, nel rispettare il tradizionale inserimento del castagno nel pregevole paesaggio del sistema lago di Garda - monte Baldo, devono essere legate a sesti di impianto ed a sistemi di potatura adeguati a non modificare le caratteristiche di tipicità del «Marrone di San Zeno».

Il numero di piante in produzione per ettaro, tenendo conto delle caratteristiche pedoclimatiche e delle forme di allevamento, può variare da un minimo di 30 ad un massimo di 120 piante.

Le altre tecniche di coltivazione debbono ispirarsi alla consolidata tradizione che non prevede l'uso di prodotti di sintesi, né pratiche di forzatura, a salvaguardia della naturalità della produzione.

La raccolta, seguendo la naturale deiscenza del frutto, potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità sia della pianta che dei frutti.

La resa produttiva massima è fissata in 30 kg di frutti per pianta e in 3,6 t per ettaro.

I frutti raccolti vanno sottoposti ad operazioni di cernita e calibratura volte a verificarne la rispondenza ai caratteri di tipicità individuati nel presente disciplinare di produzione.

I trattamenti di cura, prima della immissione dei frutti al consumo, vanno effettuati con le tradizionali tecniche fisiche, quali la «novena» e la «rissara». La «novena» consiste nel prolungare la «cura dell'acqua» per nove giorni avendo attenzione di cambiare parte o tutta l'acqua ogni due giorni, senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale che consente di preservare e migliorare le caratteristiche di tipicità del «Marrone di San Zeno». La «rissara» consiste nell'accumulare all'aperto i frutti e i ricci per 8-15 giorni.

Tutte le suddette operazioni compresa quella di confezionamento, che dovrà essere conforme alle modalità previste all'art. 8 del presente disciplinare di produzione, vanno effettuate dentro il territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Elementi comprovanti il legame del prodotto con l'ambiente geografico e l'origine geografica

I frutti che possono utilizzare la DOP «Marrone di San Zeno» provengono solo dalla tradizionale varietà locale Marrone che si è selezionata nella zona di origine da castagni appartenenti ad ecotipi della specie Castanea Sativa Mill ed è stata propagata nel tempo dai produttori locali per via agamica.

La zona geografica di produzione, influenzata dall'ambiente benacense, è caratterizzata da clima temperato-umido, con terreni acidi, tendenzialmente sciolti, non superficiali sui quali il prodotto esprime i propri caratteri di tipicità.

La commercializzazione dei marroni avveniva già dalla fine del secolo XIX per via diretta, tramite negozianti, oppure sul mercato settimanale di Caprino Veronese, o su quello di Verona.

Sin dagli anni 20, nel comune di San Zeno di Montagna, si tiene, durante il mese di novembre, la tradizionale sagra del marrone che, dal secondo dopoguerra è divenuta la «Mostra Mercato del Marrone» e giunta quest'anno alla XXIX edizione.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

I castanicoltori, i cui terreni ricadano nel territorio individuato nel precedente art. 3, e che intendano avvalersi della DOP «Marrone di San Zeno», devono iscrivere i castagneti all'apposito elenco tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo.

Il suddetto elenco deve contenere gli estremi catastali dei terreni coltivati a castagneto e, per ciascuna particella: la ditta proprietaria, la ditta del conduttore, la località, il numero delle piante, la produzione massima dei marroni, l'età del castagneto.

La presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, o di eventuali modifiche da parte dei castanicoltori già iscritti, deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende commercializzare il prodotto a DOP.

I produttori con i castagneti iscritti nell'elenco sono tenuti a dichiarare all'organismo di controllo la quantità di marroni a DOP effettivamente prodotta e che intendono esitare sul mercato; tale dichiarazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla fine della raccolta.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

Il «Marrone di San Zeno» va commercializzato, allo stato fresco, in sacchetti di materiale per alimenti, in confezioni da 0,3 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg; le confezioni di dimensioni più ampie (25 kg e 50 kg) dovranno essere commercializzate in sacchi di juta o altro materiale idoneo. Tutte le confezioni vanno sigillate in modo da impedire l'estrazione dei frutti senza la rottura del sigillo.

Ogni confezione dovrà essere provvista di un'etichetta con il logo.

Nel logo sono rappresentati due cerchi contenenti, l'uno San Zeno benedicente e, l'altro, due ricci stilizzati, accavallati e deiscenti con il marrone che esce. Esso include, nel cerchio di sinistra in basso, la scritta «San Zeno», e nel cerchio di destra la scritta «Marrone» in alto e «di San Zeno» in basso. La scritta DOP viene collocata in una fascia araldica, fra i due cerchi e alla loro base.

I due cerchi hanno un diametro di 26 mm ciascuno. L'altezza della fascia araldica è di 2,5 mm mentre la sua massima estensione orizzontale è di 20 mm.

Nel cerchio di sinistra, su campo bianco, San Zeno benedicente con la pelle di colore marrone (pantone 478 C) e immerso fino a poco sotto il torace nell'acqua di colore bleu (pantone 299 C), presenta il copricapo di color rosso (pantone 193 C) ed il pastorale di colore giallo (pantone 124 C). I suoi paramenti sono di colore giallo (pantone 124 C) nella parte superiore della tunica e di colore rosso (pantone 193 C) in quella inferiore. Infine un pesce, di colore verde (pantone 576 C), è appeso alla lenza attaccata al pastorale sostenuto dalla mano sinistra del santo che emerge dall'acqua. Nel cerchio di destra, su campo bianco, i frutti (marroni) sono di colore marrone (pantone 478 C) e sono avvolti dai ricci di colore verde (pantone 576 C).

Tutte le scritte sono di colore nero su campo bianco. I caratteri delle scritte hanno le seguenti dimensioni:

quelli relativi alla scritta «San Zeno» nel cerchio di sinistra 1,6 mm;

quelli relativi a «Marrone di San Zeno» nel cerchio di destra 1,8 mm;

quelli relativi alla scritta «DOP» nella fascia araldica 1,9 mm.

Sull'etichetta si dovranno inoltre indicare peso, annata di produzione e luogo di confezionamento.

Alla DOP «Marrone di San Zeno» è vietata l'aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresa qualsiasi altra indicazione, anche laudativa, atta a trarre in inganno il consumatore.

Logo del «Marrone di San Zeno»

01A8304

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Delibera di adozione della regolamentazione provvisoria del settore dei distributori di carburante

Deliberazione: 1/94 settore distributori di carburante - federazione gestori carburanti ed affini - FEGICA/CISL, FAIB/AISA CONFESERCENTI, FEGICA-CISL / AUTOSTRADE, FICISC / ANISA CONFCOMMERCIO (pos. 10808). (Seduta del 14 giugno 2001).

Fatto: esiti della procedura di regolamentazione del settore dei distributori di carburante ex art. 13, comma 1, lettera *a),* legge n. 146/1990.

Deliberazione: adozione della regolamentazione provvisoria ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Motivazione: mancata adozione da parte delle associazioni di categoria di un codice di autoregolamentazione contenente le prestazioni minime a garantire il trasporto su gomma e la mobilità dei cittadini.

LA COMMISSIONE

su proposta del prof. Prosperetti, nel procedimento n. pos. 10808, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera

Premesso

1. che, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, le astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'art. 1 della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo art. 1, e che, a tal fine, la commissione di garanzia promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1 della legge medesima;

2. che, in base agli articoli 2, comma 2, della legge n.83/2000 e 2-*bis* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, qualora i predetti codici non siano stati ancora adottati decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 83/2000, la commissione di garanzia procede ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a),* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

3. che, nella propria deliberazione 00/169 del 4 maggio 2000, la commissione ha ribadito che, trascorso inutilmente il menzionato periodo transitorio di sei mesi (scaduto il 26 ottobre 2000) entro il quale le categorie interessate dovevano sottoporre alla commissione codici di autoregolamentazione per la valutazione di idoneità, la stessa commissione ha l'obbligo, una volta esaurita la procedura preliminare di cui all'art. 13, lettera *a)*, di emanare una provvisoria regolamentazione;

4. che l'art. 1 della legge n. 146/1990 configura l'approvvigionamento di prodotti energetici, quale servizio pubblico essenziale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto mediante il quale esso venga svolto;

5. che la commissione con delibera del 22 febbraio 2001 ha deliberato una proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a),* legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, nella quale provvedeva ad individuare le prestazioni minime da garantire in caso di sciopero per i gestori di carburante, la quale veniva inviata alle parti con la richiesta di formulare le loro osservazioni;

6. che in data 6 giugno 2001 si è tenuta un'audizione nel corso della quale le organizzazioni dei gestori dei distributori di carburante, FAIB/AISA confesercenti, FEGICA-CISL autostrade, FICISC/ANISA confcommercio, hanno sostenuto l'inapplicabilità nei loro confronti della disciplina della legge n. 146/1990, impegnandosi comunque ad esaminare l'eventualità di una propria autoregolamentazione;

7. che in data 26 giugno 2001 si è svolta una seconda audizione nel corso della quale è stata esaminata un'ipotesi di autoregolamentazione datata 19 giugno 2001;

8. che in data 28 giugno 2001 la commissione ha inviato alle organizzazioni dei consumatori sia la propria proposta sia l'ipotesi di autoregolamentazione;

9. che sulla proposta della commissione hanno espresso parere favorevole le associazioni Federconsumatori in data 11 luglio 2001 e Codacons in data 18 luglio 2001; in particolare, il Codacons ha espresso parere contrario in merito all'ipotesi di autoregolamentazione proposta dagli autotrasportatori;

Considerato

1. che le associazioni FAIB/AISA confesercenti, FEGICA-CISL autostrade, FIGISC/ANISA confcommercio pur ribadendo, in sede di audizione, di non ritenersi assoggettate alla legge n. 146/1990, si sono dichiarate disponibili ad una autoregolamentazione nella quale sia indicato il termine di preavviso minimo, il principio di rarefazione, la individuazione delle franchigie ed un minimo di prestazioni per i mezzi di soccorso, delle amministrazioni e degli enti;

2. che la disponibilità di carburante condiziona il trasporto di persone e merci essenziali, essendo il trasporto su strada, anche privato, insostituibile ad assicurare una congrua realizzazione del diritto della mobilità;

3. che la commissione apprezzando il passo avanti compiuto dalle associazioni dei gestori di carburante nell'audizione del 26 giugno 2001 ritiene di dover adeguare la propria proposta di regolamentazione accedendo ad alcune richieste delle associazioni di categoria;

4. che, su tale premessa, viene ridotta di tre giorni la franchigia natalizia e di un giorno quella pasquale (rispetto alla previsione della proposta di regolamentazione), e viene abolita la dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte dei gestori (come previsto dalla proposta per la rete autostradale), viene ridotto il numero delle stazioni di servizio di cui si prevedeva l'apertura nelle autostrade e vengono rivisti i criteri di individuazione dei gestori comandati, escludendo dal novero delle autorità delegate a tale compito i sindaci e le società di gestione delle autostrade, come anche richiesto dai gestori;

5. che il volume di prestazioni minime garantite richiesto dalla commissione ai gestori dei distributori di carburante consente inoltre di addivenire alla richiesta, formulata nella loro ipotesi, di una durata massima della astensione collettiva di tre giorni, e ciò nonostante l'associazione degli utenti di cui in premessa, abbia invece richiesto la riduzione dell'agitazione dei gestori di un solo giorno;

6. che in ordine a tale problema la commissione aveva posto in alternativa o la limitazione della durata ad un solo giorno, ma in tal caso senza prestazioni minime in favore dell'autotrasporto privato (ciò che avrebbe inibito l'uso dell'auto per lunghe percorrenze), o la soluzione di un'astensione collettiva più lunga (72 ore), che penalizza solo il rifornimento, mantenendo comunque operativo e fruibile tutto il sistema di comunicazioni stradali e autostradali;

7. che in tal modo si ritiene di aver raggiunto un miglior contemperamento del diritto di sciopero con i diritti degli utenti, tale da garantire una maggiore visibilità delle serrate dei gestori di impianti di distribuzione di carburante pur a fronte di un sacrificio per l'utenza, assistita però da inderogabili prestazioni minime;

Delibera:

la seguente regolamentazione provvisoria *ex* art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000

1. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni;

2. Contestualmente al preavviso i soggetti proclamanti debbono indicare la durata dell'astensione e le motivazione della stessa. In ogni caso, la durata dell'astensione non dovrà superare le 72 ore;

3. Le predette comunicazioni debbono essere date all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

4. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante è preclusa qualora essa risulti in concomitanza con altre astensioni collettive già proclamate da organizzazioni sindacali dei trasporti che interessino il medesimo bacino di utenza;

5. Non possono essere proclamate astensioni collettive nei seguenti periodi:

dal 20 dicembre al 6 gennaio;

dal 24 aprile al 2 maggio;

le tre giornate che precedono e le due che seguono la Pasqua;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 28 luglio al 3 agosto;

dal 10 agosto al 20 agosto;

dal 26 agosto al 5 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di regioni province e comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale;

dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate;

6. Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali;

7. Sono vietate le proclamazioni plurime e, tra un'astensione collettiva e la proclamazione dell'astensione successiva, deve intercorrere un intervallo minimo di quindici giorni;

8. Durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990. In particolare:

a) per la rete stradale potranno essere individuati impianti sulla scorta di espresse richieste da parte delle Prefetture competenti, al fine di consentire i rifornimenti a mezzi di amministrazioni ed enti pubblici (soccorso di polizia di pronto intervento ecc.) che non dispongano di autonome capacità di rifornimento;

b) per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati. L'individuazione di tali stazioni dovrà essere effettuata dal Prefetto per la viabilità urbana e per quella extraurbana;

c) per la rete autostradale, escluse le diramazioni, dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili assicurando i servizi di emergenza e i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia; le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri; l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai presidenti delle regioni interessate o da un loro delegato.

che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, lettera *a)*, terzo periodo, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, la delibera di provvisoria regolamentazione sarà vincolante per le parti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990, fino a che non sarà stato adottato un codice di autoregolamentazione valutato idoneo dalla commissione;

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dell'interno ed alle organizzazioni Faib/Confesercenti, Figisc-Anisa/confcommercio, Fegica/Cisl, Fegica-Cisl/autostrade alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

Dispone altresì

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8672

Codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi

Il giorno 20 giugno 2001 presso la sede della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sita in Roma, via Po n. 16/a.

Le Associazioni nazionali dell'autotrasporto in conto terzi CUNA UTI FITA/CNA (*) hanno sottoscritto il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero sul fermo del servizio di trasporto;

Premesso:

che l'autotrasporto merci per conto terzi è effettuato da imprese sia aventi dipendenti che da soggetti imprenditoriali autonomi;

che le azioni di autotutela non comportano in nessun caso la sospensione dell'attività dell'impresa né la messa in libertà del personale senza corresponsione del salario;

che le suddette azioni si limitano a non far circolare gli automezzi in disponibilità delle stesse;

che si rende indispensabile, per un positivo confronto che produca lo sviluppo di avanzate relazioni industriali, un concreto impegno del Governo a svolgere un'azione efficace tendente a realizzare: un contenimento programmato di tutti i costi diretti ed indiretti gravanti sul settore; una consultazione costante, e possibilmente preventiva delle organizzazioni firmatarie che attuano il presente codice; il raggiungimento di obiettivi di competitività del settore in campo nazionale e comunitario; la realizzazione di una politica organica che dia come risultato profondi mutamenti strutturali del settore;

Dichiarano:

In attuazione della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, la volontà di autodefinire norme di comportamento, che si impegnano a rispettare per l'autoregolamentazione e la composizione di vertenze nel settore dell'autotrasporto di merci.

(*) FITA/CNA con riserva.

L'autodisciplina prevede criteri circa i periodi di effettuazione delle iniziative sindacali, un congruo preavviso, la durata e la salvaguardia di interessi essenziali (ospedali, scuole, enti assistenziali, attività a ciclo continuo, ritiro del latte, distribuzione dei quotidiani).

Sono stabilite, inoltre, sedi istituzionali di mediazione e tempi di decisione delle vertenze stesse.

Le organizzazioni firmatarie prevederanno, altresì, in pendenza di trattative o mediazione avviate da concludersi in tempi ragionevolmente brevi, la possibilità di astenersi da forme di azione diretta.

In particolare articolare sono identificate quattro tipologie delle azioni di autotutela:

1) nazionale generale;

2) locale o territoriale;

3) settoriale;

4) per specifiche committenze.

I tempi di preavviso dell'azione, che dovrà essere comunicata alla commissione di garanzia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed in caso di azioni locali ai presidenti delle regioni interessate ed ai prefetti, sono così considerati:

a) almeno venticique giorni per il fermo nazionale;

b) almeno venti giorni per il fermo settoriale;

c) almeno quindici giorni per le azioni locali o nei confronti di specifica committenza;

d) il termine massimo di preavviso non potrà essere per nessun tipo di azione superiore a trentacinque giorni.

Al fine di contemperare le azioni di autotutela con gli interessi più generali e di assicurare un livello di prestazioni indispensabili non inferiore a quelli indicati dalle vigenti norme, durante l'effettuazione delle azioni di sciopero saranno assicurati i seguenti servizi:

trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di garantire la libertà di comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte;

trasporto di tutti i prodotti destinati a ospedali, farmacie ricoveri, mense, scuole, cliniche, case di cura, al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi di istruzione e di assistenza;

trasporto di animali vivi destinati alla macellazione per assicurare i rifornimenti indispensabili agli stabilimenti destinati a tale scopo;

trasporto di materiali agli altiforni, limitatamente al materiale destinato al mantenimento delle necessarie calorie al fine di garantire l'approvvigionamento solo per quanto attiene alla sicurezza degli impianti;

trasporto di rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento, quando l'emergenza è sancita dalle A.S.L. competenti per territorio con richiesta avanzata dalle prefetture oppure da organismi territoriali della protezione civile;

trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento, nella misura del 50%, che si realizzerà tramite il concorso degli automezzi in disponibilità del conto proprio.

La durata massima del fermo non potrà essere superiore a cinque giorni e non dovrà effettuarsi dal 20 dicembre al 6 gennaio, nella settimana che procede e quella che segue le festività pasquali, dal 10 al 20 agosto, in concomitanza con i giorni di scioglimento delle camere e non potrà effettuarsi nei tre giorni precedenti e successivi alle consultazioni elettorali regionali. Le azioni potranno essere ripetute a distanza non inferiore a trenta giorni.

Al fine dell'informazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi minimi garantiti sarà data dalle organizzazioni degli autotrasportatori comunicazione delle modalità delle azioni di autotutela alle autorità competenti, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, agli organi di informazione, agli appositi uffici costituiti presso le autorità competenti ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 81, n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e ciò almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'azione di autotutela.

La proclamazione della protesta non dovrà prevedere l'effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale.

L'astensione collettiva nazionale è preclusa agli autotrasportatori solo quando sia concomitante con altre astensioni collettive, aventi le medesime caratteristiche già proclamate e rese di pubblico dominio dalle organizzazione sindacali riconosciute maggiormente rappresentative, relative al trasporto merci ferroviario e via mare.

Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

Le associazioni che contravvengono al presente protocollo non potranno per un periodo massimo di due anni sottoscrivere gli accordi collettivi di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 e saranno escluse dalle commissioni tecniche relative ai problemi dell'autotrasporto costituite con appositi decreto ministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

I singoli soggetti così come indicati nella legge n. 146 del 12 giugno 1990 che aderiscono ad astensioni collettive proclamate in violazione al presente codice incorreranno nelle sanzioni di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 21 della legge n. 298/1974.

Il presente codice di autoregolamentazione riguarda esclusivamente il trasporto merci in conto terzi che, come noto, assicura il 50% dell'intero trasportato nazionale.

Per coordinamento unitario autotrasporto - CUNA
Il presidente: Elio CAVALLI

Per unione trasportatori italiani - UTI
Il vice presidente: Franco TUMINO

(*) Per associazione nazionale piccole e medie imprese trasporto merci - FITA/CNA

Sottoscrive il segretario nazionale Maurizio Longo con riserva di approvazione da parte della propria direzione nazionale.

01A8673

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.M.M. - Cooperativa Manutenzioni Meccaniche - Piccola società cooperativa a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 2011 decreto direttoriale 13 giugno 2001 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «C.M.M. - Cooperativa Manutenzioni Meccaniche - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Udine, costituita il 13 gennaio 1999 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7.

01A8167

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Punto Più soc. coop. a r.l.», in Martignacco

Con deliberazione n. 2013 decreto direttoriale 13 giugno 2001 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Punto Più soc. coop. a r.l.», con sede in Martignacco, costituita il 16 giugno 1996 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7.

01A8168

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Adria Program soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 2018 decreto direttoriale 13 giugno 2001 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Adria Program soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 12 settembre 1989 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci n. 48.

01A8169

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Albisola Superiore (Savona) ha adottato il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Aliquota ordinaria 6,6 per mille (valida anche per le abitazioni locate).

Aliquota ridotta 5,5 per mille (per abitazioni principali, loro pertinenze e comodato gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado, agli affini sempre entro il primo grado ed ai coniugi legalmente separati che le occupino quali loro abitazioni principali).

Aliquota ridotta 6,6 per mille (per abitazioni locate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998).

Aliquota maggiorata 7 per mille (per abitazioni non locate a disposizione del soggetto passivo da un periodo inferiore ai due anni).

Aliquota maggiorata 9 per mille (per abitazioni non locate a disposizione del soggetto passivo per un periodo superiore ai due anni).

Detrazione per abitazione principale L. 220.000.

(Omissis).

01A8441

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) ha adottato il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

L'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille, unica per tutti i fabbricati.

Di confermare per il 2001 la detrazione per l'unità ad abitazione principale applicata nel 1999. (L. 200.000).

(Omissis).

01A8442

COMUNE DI BOLTIERE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Boltiere (Bergamo) ha adottato il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

«Il comune di Boltiere, con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 22 febbraio 2001, ha elevato al 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativamente alle aree fabbricabili ed ha, contestualmente, confermato l'aliquota del 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili, con detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.».

(Omissis).

01A8443

COMUNE DI BONDENO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Bondeno (Ferrara) ha adottato il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. Di determinare per l'anno 2001, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica pari al 6 per mille.

3. Di determinare in L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A8444

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cavaso del Tomba (Treviso) ha adottato il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di applicare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze e del 7 per mille per gli altri immobili.

2. Di determinare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze.

(Omissis).

01A8445

COMUNE DI CERAMI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cerami (Enna) ha adottato il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

4,75 per mille per la prima abitazione;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale imposta.

Detrazione per abitazione principale L. 200.000;

(Omissis).

01A8446

COMUNE DI CORREZZANA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Correzzana (Milano) ha adottato il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di approvare la conferma per l'anno 2001 delle aliquote I.C.I. già in vigore e precisamente:

6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;

7 per mille per gli altri immobili, lasciando invariata la misura della detrazione stabilita nel Regolamento comunale di L. 200.000.

(Omissis).

01A8447

COMUNE DI CUTIGLIANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cutigliano (Pistoia) ha adottato il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

I) Di determinare per l'anno 2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a priorità indivisa, entrambi residenti nel comune;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che occupano quale loro abitazione principale;

pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate;

Aliquota ridotta del 7 per mille:

alle aree classificate dal piano regolatore generale vigenti come edificabili ai sensi della normativa di legge, con i valori già stabiliti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del codice civile n°118 del 29 dicembre 1998;

Aliquota ordinaria del 7 per mille:

applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e diversi dalle aree edificabili, posseduti nel comune.

II) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

L'ammontare della detrazione, se non trovata totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

(Omissis).

01A8448

COMUNE DI ERLI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Erli (Savona) ha adottato il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Per tutte le motivazioni specificate in premessa, di proporre, per l'anno 2001, al consiglio comunale le diminuzioni al 5,8 per mille dell'aliquota per l'abitazione principale e la riconferma dell'altra aliquota del 6,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, stabilita per l'esercizio finanziario 2000, e precisamente:

5,8 per mille per l'abitazione principale;

6,5 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie;

(Omissis).

01A8449

COMUNE DI GUARDISTALLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Guardistallo (Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale, compresa la pertinenza nei termini disciplinati dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I.: 5 per mille;

aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, villaggi turistici compresi nella categoria catastale D, residence: 7 per mille;

aliquota aree edificabili: 7 per mille;

2. Di aumentare, per l'anno 2001, da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, solo per i proprietari ultra sessantacinquenni che dispongano di redditi lordi sotto la soglia dei minimi I.N.P.S. maggiorata dell'assegno sociale:

a) unico occupante l'appartamento con reddito annuo lordo inferiore a L 12.583.000;

b) per nucleo familiare di due persone con redditi annui lordi inferiori a L. 17.826.000;

3. Di stabilire, inoltre, che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale è subordinata, oltre alle condizioni di cui al punto precedente, alle seguenti prescrizioni:

a) che il contribuente sia possessore del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre all'eventuale garage annesso o altra pertinenza (cantina o ripostiglio);

b) che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

c) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico);

d) che il contribuente presenti apposita domanda corredata dalla relativa autocertificazione in merito alla quantificazione dei redditi all'ufficio tributi del comune entro la data del 31 ottobre;

4. Di specificare, infine, che:

a) il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetta anche se il contribuente o suo familiare possieda un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile, sul quale l'attività agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, i cosiddetti «orticelli»);

b) concorrono a determinare il reddito complessivo annuo lordo per la concessione del beneficio della maggiore detrazione i redditi di pensione e i redditi provenienti da qualsiasi altra fonte, compresi i redditi esenti o soggetti alla ritenuta di acconto a titolo di imposta, con esclusione di quello relativo alla abitazione unica in proprietà;

5. Di stabilire, inoltre, che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell'art. 6 del richiamato regolamento I.C.I. - abitazioni concesse a parenti in uso gratuito - presentino all'ufficio tributi entro 31 dicembre dell'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione apposita comunicazione scritta contenente l'indicazione sia del grado di parentela che degli estremi catastali degli immobili oggetto della suddetta agevolazione al fine di consentire i dovuti controlli allo stesso ufficio tributi.

(Omissis).

01A8450

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Mazara del Vallo (Trapani) ha adottato il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di fissare, per il periodo d'imposta 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al 4 per mille.

2. Di fissare la detrazione in L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

01A8451

COMUNE DI MEDEA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Medea (Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2001, l'aliquota differenziata per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. nella misura del:

a) 5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite;

b) 6 per mille per le unità immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo posseduto in aggiunta all'abitazione principale;

c) 6 per mille per gli alloggi non locati (sfitti).

2. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 è riconfermata in L. 200.000.

3. Di stabilire per l'anno 2001, un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 250.000, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:

a) persone assistite dal Servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge;

b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a L. 9.500.000 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte L. 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare);

c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a L. 35.257.000 per i nuclei con una persona, L. 46.274.000 con due, L. 57.292.000 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono L. 5.508.000 (legge regionale n. 49/1993, art. 23, modificato con l'art. 7, legge regionale n. 20/1995, art. 32, legge regionale n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998).

(Omissis).

01A8452

COMUNE DI PULA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Pula (Cagliari) ha adottato il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote e detrazioni:

abitazione principale, 5 per mille;

altri immobili, 7 per mille;

detrazione abitazione principale, L. 300.000.

(Omissis).

01A8453

COMUNE DI TORTONA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Tortona (Alessandria) ha adottato il 25 gennaio 2001 e il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1°. Di prendere atto di quanto deliberato dalla giunta comunale con i provvedimenti in premesse citati in merito alle aliquote I.C.I. 2001:

a) aliquota ordinaria di riferimento: 7 per mille;

b) con riferimento all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, e richiamato dal comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione alla possibilità di applicazione di aliquote ridotte, nonché con riferimento al regolamento comunale per la gestione dell'imposta:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune: 5,15 per mille:

c) con riferimento all'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 531, in relazione alla possibilità di applicazione di aliquote ridotte inferiori al minimo di legge:

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 2 per mille.

I contribuenti interessati dall'agevolazione sono tenuti a presentare al comune, pena il mancato ottenimento del beneficio, specifica comunicazione entro i termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I., allegando copia del contratto di locazione registrato al competente ufficio erariale, da cui si desuma la sua conformità al «contratto tipo locale» in corso di stipulazione tra il comune e le associazioni di categoria;

d) con riferimento al comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sostituisce l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilità di diversificazione delle aliquote dal 4 al 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, nonché con riferimento al regolamento comunale per la gestione dell'imposta:

1) soggetti d'imposta che intraprendono per la prima volta un'attività produttiva: 4 per mille;

2) soggetti d'imposta, insediati nel comune di Tortona che ivi espandono la propria attività produttiva: 4 per mille.

Le agevolazioni di cui sopra sono concesse sulla base delle modalità e delle condizioni di seguito elencate:

a) per quanto concerne le nuove attività:

contribuenti che iniziano per la prima volta un'attività produttiva nell'anno d'imposta 2001 (fa fede la data di inizio attività denunciata presso la CC.I.AA., nonché la data di iscrizione presso gli enti ed istituti previdenziali) escluse le ipotesi di trasformazioni, fusioni o rilocalizzazioni di impianti produttivi;

b) per quanto concerne le espansioni di attività:

contribuenti già esercitanti nell'anno 2000 un'attività produttiva;

contribuenti per i quali, sulla base dell'aliquota in vigore nell'anno 2000, si è registrato, nel corso dell'annualità 2001, un incremento della base imponibile I.C.I. riferita all'insediamento produttivo in essere in data 31 dicembre 2000;

l'incremento di base imponibile deve essere determinato da acquisizioni di nuovi immobili produttivi ovvero da ampliamenti, attestati da regolare rilascio del certificato della relativa agibilità/usabilità, degli impianti produttivi già esistenti;

l'incremento di base imponibile deve essere misurabile solo ed esclusivamente in termini di incremento della o delle rendite definitive riferite all'insediamento produttivo precedente all'espansione di attività (rimangono perciò esclusi dal beneficio dell'aliquota ridotta, ad esempio, gli ampliamenti di immobili dichiarati ai fini I.C.I. con il valore contabile o con la rendita provvisoria sui quali non sia stato previamente effettuato, nell'ambito della pratica di riaccatastamento degli stessi immobili, il cosiddetto «allineamento dei valori catastali»);

l'aliquota ridotta si applica limitatamente ed esclusivamente sull'incremento di valore imponibile, mentre sul preesistente imponibile si applica l'aliquota ordinaria pari al 7 per mille;

c) per quanto concerne sia le nuove attività che quelle in espansione:

gli immobili soggetti all'agevolazione sono i fabbricati con categoria catastale D (opifici, alberghi, teatri, cinematografi, case di cura ed ospedali privati, istituti di credito e di assicurazione, fabbricati per attività industriali e commerciali, scuole e laboratori privati), C/1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), A/10 (uffici e studi privati);

l'attività produttiva deve essere esercitata direttamente dal soggetto contribuente;

i contribuenti interessati dall'agevolazione sono tenuti a presentare la denuncia di variazione I.C.I., formalmente corretta pena il mancato ottenimento dell'agevolazione stessa, con indicazione, a seconda dei casi, degli estremi dell'atto notarile di acquisto di impianti produttivi, della pratica di concessione edilizia e del certificato catastale, ovvero, in alternativa, con allegata la fotocopia della citata documentazione;

la richiesta della relativa concessione edilizia di costruzione od ampliamento deve essere presentata al comune a partire dal 1° gennaio 2001, ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l'aliquota ridotta si applica a partire dal rilascio del certificato di agibilità/usabilità e sino al 31 dicembre 2003, sempre ché permangano, durante tale periodo, le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione;

sono escluse dall'agevolazione le imprese di costruzione e le imprese immobiliari;

3) terreni agricoli in generale: 6 per mille;

4) terreni agricoli catastalmente classificati come vigneti: 4 per mille;

e) con riferimento al comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla possibilità di applicare ulteriori aliquote ridotte:

a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille.

La richiesta della relativa concessione edilizia deve essere presentata al comune a partire dal 1° gennaio 2001, ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l'aliquota ridotta si applica a partire dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità/usabilità e sino al 31 dicembre 2003.

2°. Di determinare per l'anno 2001, nella misura di L. 250.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3°. Di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, così come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 350.000 la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2°, appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico-sociale:

a) pensionati con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con la percentuale minima del 50% di invalidità e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

c) invalidi con la percentuale minima del 50% di invalidità e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

d) anziani non autosufficienti con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

e) disoccupati e lavoratori in mobilità da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

f) lavoratori posti in cassa integrazione da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti e/o invalidi, sempre a carico del contribuente, l'aumento del reddito esente è elevato da L. 2.000.000 per persona a carico, a L. 3.000.000;

g) famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno due persone con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

h) giovani coppie di sposi entro i trentadue anni di età, per i primi due anni di matrimonio. Il limite massimo del reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF è stabilito in L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico.

4°. Di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 350.000 di cui al punto precedente i contribuenti che sono proprietari di unità immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

5°. Di stabilire, nell'obiettivo di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che per tutti i soggetti aventi diritto alla maggiorazione di detrazione per l'anno d'imposta 2001 e che hanno presentato regolare domanda per usufruirne nel precedente anno d'imposta, si consideri la stessa valida anche per l'anno 2001. Resta fermo l'obbligo per i nuovi aventi diritto all'agevolazione e per i contribuenti decaduti dal beneficio della stessa, di presentare, nelle forme e nei termini stabiliti dal regolamento comunale di disciplina dell'imposta, la denuncia di variazione.

6°. Di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, così come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 500.000, corrispondente a L. 42.000 per ogni mese di assenza continuativa dall'abitazione di residenza, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2) ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso comune di residenza o dimoranti temporaneamente in altro comune per motivi di salute.

7°. Di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

contribuenti che possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, una o più abitazioni locate nel comune di residenza;

contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione.

8°. Di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al precedente punto 6°, dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni e pena la decadenza del beneficio, dal 1° al 30 giugno 2001 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1° al 20 dicembre 2001 per il versamento della seconda rata, e che le stesse avranno validità per il solo periodo d'imposta 2001;

9°. Di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 non sono cumulabili bensì alternative fra loro;

10°. Di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

01A8454

COMUNE DI VAS

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Vas (Belluno) ha adottato il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis)

6 per mille per le aree fabbricabili e aree artigianali;

6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale non locate;

5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta come da regolamento e dagli stessi adibite a loro abitazione;

5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti;

Detrazione dell'imposta comunale per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

01A8455

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 249 del 11 giugno 2001.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
640 AL	Colomban Giuseppe	Basaluzzo
2216 AL	Ghidetti Franco	Valenza
2571 AL	Chiarello Giovanni & Mazzetto Armando S.n.c.	Valenza
2741 AL	Piccin Giuseppe	Valenza
3090 AL	Crova & Crova S.r.l.	Valenza
3340 AL	Moretti Giuseppe	Valenza
3362 AL	Rovero di Rovero Maria Gabriella	Valenza
3435 AL	Capra Riccardo & Miotto Silvano S.n.c.	Valenza
3479 AL	Boccalini Gioielli di Boccalini Daniela & C. S.a.s.	Valenza
3516 AL	Velcam S.n.c. di Campese Enrico & Tardivel Franco	Valenza
3621 AL	Pavese Giovanni	Valenza
3669 AL	Cannalire Gioielli di Cannalire Alfonso	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 249 del 11 giugno 2001.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Smarriti
630 AL	Ficalbi & Litta S.r.l.	Valenza	18
830 AL	Cellerino Renato & C. S.n.c.	Valenza	5
868 AL	Acuto Pietro & C. S.n.c.	Valenza	4
1445 AL	Iliano di Turra Iliano.	Valenza	1
1650 AL	Dario Bressan & C. S.a.s.	Valenza	8
1983 AL	Moraglio Alfredo & C. S.n.c.	Valenza	1
2079 AL	Cassola & Staffoni S.r.l.	Valenza	5
2092 AL	Corbellini Mario	Valenza	4
2245 AL	Ferrari Gianni Valter	Alessandria	2
2423 AL	Vanin & Provera S.n.c.	Valenza	3
2701 AL	Gianfranco Canu & C. Gioielli - S.n.c. di Francesco Canu	Valenza	1
2917 AL	Repetto Daniela	Alessandria	1
3054 AL	Crova Service S.r.l.	Valenza	2
3528 AL	Aissat Fella e Pinelli S.n.c.	Valenza	2

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Stefani Antonio di Stefani Lorella - Valenza, già assegnataria del marchio n. 823 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 114 del 12 marzo 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire dieci punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Pavese Carletto - sede Valenza, già assegnataria del marchio n. 1305 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 115 del 12 marzo 2001.

Tutti i punzoni in dotazione alla medesima sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria e da questa deformati.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Vacchino Giorgio - Valenza, già assegnataria del marchio n. 1783 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 116 del 12 marzo 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Oro Tre di Fontanella e Zanon & C. S.n.c. - Valenza, già assegnataria del marchio n. 2486 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 117 del 12 marzo 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire quattro punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Magì di Mannino Giovanni - Valenza, già assegnataria del marchio n. 2538 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 118 del 12 marzo 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire nove punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Lombardi Silvano - Valenza, già assegnataria del marchio n. 2950 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 120 del 12 marzo 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire sei punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Accatino Carlo - sede Pecetto, già assegnataria del marchio n. 3038 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 121 del 12 marzo 2001.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria e da questa deformati.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Sannino Gioielli di Sannino Mario - Valenza, già assegnataria del marchio n. 3447 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 122 del 12 marzo 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire quattro punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Maccarini Giorgio - Alessandria, già assegnataria del marchio n. 3464 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 123 del 12 marzo 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Da 01A8100 a 01A8109

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 53/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 7, art. 1, comma 1, lettera *a)*, terzo capoverso: all'art. 6-*ter*, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il secondo punto e virgola e prima delle parole: «gli allievi di sesso femminile» devono intendersi inserite le seguenti parole: «*gli agenti in prova e*». Alla fine del medesimo periodo dove è scritto: «*previsto*» leggasi: «*previsti»;*

alla pag. 21, art. 6, comma 1, lettera *i)*, punto 2), primo capoverso: all'art. 31-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, dopo le parole: «al personale che» deve intendersi inserita la parola: «nel»;

alla pag. 24, art. 8, comma 1, lettera *b)*, terzo capoverso: all'art. 15-*quinquies*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dove è scritto: «*15-ter*» leggasi: «15-*quater*»;

alla pag. 29, art. 17, comma 1, dove è scritto: «24-*sexies*» leggasi: «24-*quinquies*.1». Al successivo comma 2, dove è scritto: «*24-sexies*» leggasi: «*24-quinquies.*1»;

alla pag. 30, art. 19, comma 1, dopo le parole: «in servizio alla data di entrata» si intendono inserite le seguenti parole: «in vigore». Al successivo comma 5, alla fine, dove è scritto: «*previsto*» leggasi: «*previsti*»;

alla pag. 33, all'allegata tabella *A*, nella nota richiamata da tre asterischi dove è scritto: «*24-nonies*» leggasi: «*24-octies*».

01A8619

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 marzo 1998, recante: «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato *C*, punto 1), dopo il primo capoverso, nella prima formula va tolto il simbolo (T_o); nello stesso allegato *C*, alla seconda formula il simbolo *n* va sostituito con *m*.

01A8664

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651179/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 9 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77